

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 170° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	13
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	29
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	41
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	45
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	51
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	56
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	58
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	60

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) ....	<i>Pag.</i>	5
7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	»	10

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	65
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Finanza pubblica .....	<i>Pag.</i>	69
------------------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	74
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> .....	»	76

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**64ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*indi del Vice Presidente*

LUBRANO DI RICCO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Corte di Appello di Trento*

(R135 000, C21ª, 0031º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 giugno 1997.

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti, ricordando che nei confronti dell' *ex* senatore Boso è stata emessa una sentenza di condanna da parte della Corte d'Appello di Trento, avverso la quale è stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Il Senato, nell'XI legislatura, aveva infatti concesso l'autorizzazione a procedere, accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in relazione ad un procedimento penale aperto nei confronti del senatore Boso perchè questi aveva rimosso i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad alcuni macchinari, nel corso di una manifestazione politica.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, DIANA, LUBRANO DI RICCO, PELELLA, CALLEGARO, SILIQUINI, BATTAGLIA, VALENTINO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Pelella è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

##### **Regione Puglia**

(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0014<sup>o</sup>)

Il senatore PELELLA, relatore per la regione Puglia, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera:

*a)* di respingere il ricorso presentato dal signor Mauro Giovanni Sinigaglia;

*b)* di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Ayala, Azzollini, Battafarano, Biasco, Bucciero, Carella, Costa, Curto, Dentamaro, Erroi, Follieri, Fusillo, Greco, Lisi, Loreto, Maggi, Manca, Manieri, Mundi, Pappalardo, Pellegrino e Specchia.

##### **Regione Piemonte**

(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Il Presidente Preioni ed i senatori Fassone e Siliquini, eletti nella regione Piemonte, si assentano dall'aula ed il Vice Presidente Lubrano di Ricco assume la Presidenza.

Il senatore Lino DIANA, relatore per la regione Piemonte, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Besso Cordero, Brignone, Debenedetti, Fassone, Filograna, Fumagalli Carulli, Gawronski, Larizza, Lorenzi, Manfredi, Manzi, Migone, Monticone, Morando, Preioni, Ronchi, Saracco, Sella di Monteluce, Siliquini, Tapparo, Vedovato, Vegas e Zanoletti.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONI 1ª e 6ª RIUNITE****1ª (Affari costituzionali)****6ª (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1ª Commissione*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Sinisi e per le finanze Marongiu.*

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

(232) **GERMANÀ.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina*

(305) **COSTA.** - *Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme*

(373) **D'ALÌ ed altri.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice*

(393) **PAROLA.** - *Apertura di una casa da gioco a Fiumicino*

(406) **RECCIA.** - *Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco sul litorale domotio della provincia di Caserta*

(438) **WILDE ed altri.** - *Facoltà alle regioni di istituire nuove case da gioco e relativa regolamentazione*

(739) **BEVILACQUA.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pizzo*

(817) **CECCATO ed altri.** - *Apertura di una casa da gioco a Recoaro Terme*

(936) **SPECCHIA.** - *Istituzione di una casa da gioco nel Comune di Ostuni*

(1302) **DANIELI.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Verona*

(1428) **BALDINI.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Massa*

(1434) **IULIANO.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno*

(1478) **DI BENEDETTO.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Castel di Sangro*

(1481) **MANTICA ed altri.** - *Istituzione di una casa da gioco stagionale in San Pellegrino Terme e Gardone Riviera*

(1484) **MANFREDI.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Stresa*

(1568) **MANTICA ed altri.** - *Disciplina della gestione delle case di gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco*

(2139) **GRECO.** - *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Trani*

(2148) *DE ANNA ed altri.* – *Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Trieste e Udine con sedi succursali stagionali nei comuni di Tarvisio e Lignano Sabbiadoro*

(2185) *PETRUCCI.* – *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viareggio*

(2192) *COLLINO ed altri.* – *Norme per l'istituzione delle case da gioco*

(2200) *LISI.* – *Istituzione di una casa da gioco a Lecce*

(2225) *PASTORE.* – *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pescara*

(2276) *MAGNALBÒ.* – *Istituzione di una casa da gioco nel territorio che comprende il Fermano, la provincia di Macerata e il comune di Loreto*

(2279) *BONATESTA.* – *Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viterbo*

(2323) *MARRI.* – *Istituzione di una casa da gioco in un comune del Casentino, in provincia di Arezzo*

(2372) *PINGGERA.* – *Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione la senatrice BUCCIARELLI, la quale puntualizza che in Italia attualmente il codice penale vieta il gioco d'azzardo e la gestione organizzata di case da gioco, sanzionandoli come contravvenzioni concernenti la «polizia dei costumi». In deroga a quanto previsto dal codice penale, operano però in Italia quattro case da gioco – Sanremo, Campione d'Italia, Saint Vincent e Venezia – istituite prima del 1946. Dopo aver dato conto della realtà esistente nei Paesi della Comunità europea – che a suo giudizio sarà utile approfondire per studiare il quadro legislativo e organizzativo nel quale si è sviluppata l'attività di gestione dei casinò – ricorda che l'assegnazione alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> di tutti i disegni di legge in titolo costituisce il segnale di una attenzione del Parlamento verso una questione che, periodicamente, si ripresenta all'attenzione del legislatore. Il numero delle iniziative legislative in proposito ed il ripresentarsi della questione fa emergere, infatti, una sensibilità diffusa che non può essere trascurata. Sensibilità che va correlata anche alla possibilità di unire la vocazione turistica di molte località con l'istituzione di una casa da gioco. Da queste considerazioni discende l'opportunità che il legislatore definisca una normativa a carattere organico, finalizzata a stabilire criteri e procedure per l'individuazione delle sedi ove istituire nuove case da gioco.

La relatrice ricorda anche la sollecitazione pervenuta al Parlamento da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella quale la Consulta rilevava l'estrema disorganicità della normativa in questione, derivante, tra l'altro, dalla coesistenza del divieto penale generalizzato e con la deroga per sole quattro località.

Non vi è dubbio, prosegue la senatrice, che la questione dell'istituzione di nuove case da gioco fa emergere profili problematici piuttosto

delicati, in particolare il rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali. Tali preoccupazioni vanno però considerate alla luce del fatto che il gioco d'azzardo clandestino è diffusamente praticato in Italia e che, d'altro canto, la criminalità organizzata utilizza ormai altri canali per il riciclaggio su larga scala dei proventi delle attività illecite. Naturalmente, tali questioni potranno essere approfondite con l'apporto di esperti e di istituzioni che operano sul terreno della criminalità economica. Al di là quindi dei rilievi di carattere etico-morali, che non possono essere certamente affrontati in questa sede, ritiene che le Commissioni riunite possano procedere con ragionevolezza per individuare una soluzione equilibrata finalizzata a regolamentare una attività economica che, se gestita con trasparenza e sottoposta a rigorosi controlli, può tranquillamente sfuggire agli interessi criminali.

Passando ad esaminare le iniziative legislative che hanno un carattere di disciplina organica – disegni di legge nn. 438, 1568, 2192 e 2378 –, la relatrice rileva la notevole differenziazione tra le quattro proposte. Per quanto riguarda il livello istituzionale al quale conferire i poteri per l'istituzione delle nuove case da gioco, infatti, bisognerà scegliere se attribuire le relative competenze alle regioni, al Ministero dell'interno, ovvero agli enti locali. Altro aspetto cruciale è costituito dalla individuazione dei gestori e dalla disciplina dei requisiti e delle modalità di scelta dei medesimi. Anche per quanto riguarda il rapporto giuridico con il gestore, emergono differenti posizioni, tra le quali, in prima battuta sembra preferibile lo strumento della concessione, che meglio si presta ad una individuazione dei diritti ed obblighi del gestore.

A giudizio della relatrice, inoltre, un'utile indicazione per il legislatore può essere costituita dalla normativa comunitaria, contenuta nella Direttiva n. 75/368/CEE, che definisce il principio della non discriminazione dei cittadini non residenti nell'affidamento della gestione delle case da gioco. Si potrebbe quindi ipotizzare una procedura che affidi al gestore la concessione con specifiche gare d'appalto.

La relatrice conclude quindi auspicando la costituzione di un Comitato ristretto che, prima di procedere alla individuazione di un testo-base, svolga tutte le audizioni che si riterranno necessarie per l'acquisizione degli elementi informativi utili su tutti i profili coinvolti nella materia in discussione.

Prende quindi la parola il senatore D'ALÌ, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, a giudizio del quale le Commissioni riunite dovranno focalizzare la loro attenzione sulle iniziative legislative con carattere organico, finalizzate a disciplinare in termini generali i criteri e le modalità per l'istituzione di nuove case da gioco.

Anche dal punto di vista fiscale, infatti, emergono delle anomalie e delle disorganicità che si aggiungono a quelle sottolineate dalla senatrice Bucciarelli. Nel merito, ritiene, che, per quanto riguarda la ripartizione dei proventi dell'attività delle nuove case da gioco i maggiori beneficiari non potranno che essere gli enti locali. Dal punto di vista istituzionale, la legge-cornice dovrà individuare i criteri in base ai quali le regioni opereranno la scelta delle località.

Conclude concordando sulla proposta della senatrice Bucciarelli di costituire un comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANTICA ritiene ormai maturo un intervento del Parlamento su un settore che presenta aspetti di particolare interesse, sia in considerazione delle sollecitazioni che da più parti provengono a regolamentare l'intera materia sia dal punto di vista dell'attività turistica. Concordando sull'opportunità di focalizzare l'esame delle Commissioni riunite sui disegni di legge che disciplinano in maniera organica l'istituzione di nuove case da gioco, ritiene che il comitato ristretto possa trovare un punto di equilibrio tra le varie proposte, che presentano, a suo giudizio, molteplici analogie. La valutazione serena di tutti gli aspetti della questione, non ultimo lo sviluppo in Italia del gioco d'azzardo clandestino e la presenza oltreconfine di numerose case da gioco, potrà consentire di superare anche quelle posizioni che, allo stato attuale, si oppongono pregiudizialmente alla regolamentazione del settore.

Il senatore PELLEGRINO, dichiarandosi personalmente contrario alle attività solitamente svolte nelle case da gioco, ritiene che si debba innanzitutto adottare una decisione sulla conservazione del trattamento sanzionatorio previsto dal codice penale. Qualora il legislatore intenda conservare la norma repressiva, appare del tutto irrazionale la situazione vigente, di sostanziale oligopolio, in violazione della disciplina generale sullo svolgimento dell'attività economica. D'altronde, eventuali obiezioni di carattere etico non sono compatibili con le deroghe ora previste, nè con la facoltà dei cittadini italiani di recarsi in paesi esteri per esercitare tali pratiche. Prospetta quindi la possibilità di introdurre una normativa a termine che consenta l'istituzione di un numero limitato di case da gioco e disciplini le professioni implicate. La materia comunque non è di competenza delle regioni, non essendo prevista dall'articolo 117 della Costituzione. In ogni caso la legislazione nazionale non deve provvedere alla precisa localizzazione delle nuove case da gioco, la quale comunque dovrà intervenire con il consenso dei comuni interessati, nè la connessa attività deve essere assimilata ad un pubblico servizio. È preferibile invece procedere ad una gara internazionale aperta a imprenditori particolarmente affidabili.

Il senatore ALBERTINI esprime la propria perplessità per la proposta costituzione di un comitato ristretto, considerando preliminare una decisione delle Commissioni riunite sull'opportunità o meno di addivenire all'apertura di altre case da gioco. Chiede pertanto che il dibattito si soffermi innanzitutto su questo quesito.

Il senatore BESOSTRI obietta che la proposta del senatore Albertini sembra configurarsi come una pregiudiziale. Secondo il presidente VILLONE questioni pregiudiziali nel corso della sede referente non sono propriamente ammissibili, ma sono proponibili semplici decisioni di rin-



vio, tenuto conto però che l'Assemblea aveva stabilito un termine per l'esame da parte delle Commissioni riunite. La questione può tuttavia essere affrontata nel corso della discussione.

Il senatore GRECO, premesse alcune considerazioni di carattere generale sulla globalizzazione di flussi turistici e delle connesse attività economiche, fa presente che molti cittadini italiani sono soliti raggiungere con facilità località extraterritoriali. Le case da gioco sono strutture fortemente promozionali dell'offerta turistica. Ritiene opportuna l'obiezione espressa dal senatore Albertini, perchè essa può propiziare un approfondimento in vista di una disciplina organica di deroga alle norme penali, che permetta l'istituzione, in via sperimentale e per un quinquennio, di altre case da gioco in numero limitato, distribuite sul territorio nazionale. Potrebbe quindi essere verificato l'impatto socio-economico di queste nuove realtà, sottoposte ad una vigilanza accurata da parte delle forze dell'ordine. Per la concreta attuazione di questa decisione si dovrebbero assumere i criteri indicati dal senatore Pellegrino, con la previsione dei requisiti delle società di gestione e le modalità di destinazione degli utili. Qualora la sperimentazione fornisse esiti positivi, in un secondo momento si potrebbe pervenire ad un'ulteriore liberalizzazione, valutando gli introiti per le amministrazioni interessate e gli effetti positivi sull'occupazione. Ricorda da ultimo il giudizio favorevole espresso in passato dal ministro delle finanze *pro-tempore* Fantozzi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18.*

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2569) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente OSSICINI preliminarmente propone di fissare a domani, venerdì 4 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e di prevedere fin d'ora una nuova riunione delle Commissioni riunite martedì 8 luglio alle ore 12.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore RESCAGLIO esprime un giudizio abbastanza positivo sull'articolo 1 del decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, osservando come l'accumularsi nel tempo di numerose questioni abbia gravemente posto in discussione il senso stesso della funzione docente e suscitato forte disagio entro la categoria degli insegnanti.

Questa ha quindi necessità di essere valorizzata e rassicurata e in tal senso è opportuno che – nelle presenti, difficili circostanze – le vengano fornite assicurazioni in ordine al rispetto dei diritti maturati. Le modificazioni inserite dall'altro ramo del Parlamento nel testo in esame muovono nella direzione auspicata e pertanto meritano consenso anche se certamente non possono essere sufficienti a risolvere i problemi del personale docente.

Il senatore BATTAFARANO sottolinea l'opportunità delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, come modificato dalla Camera, che appaiono idonee a ripristinare un clima di serenità nel settore della scuola, superando quelle condizioni di incertezza che avevano dato origine ad un consistente incremento delle domande di pensionamento. Per evitare che il fenomeno si riproduca in termini sostanzialmente invariati alla conclusione del blocco, è indispensabile peraltro riconoscere in tempi brevi agli insegnanti un trattamento economico adeguato all'importanza della funzione svolta.

Auspica poi un chiarimento del Governo circa l'applicabilità del principio della salvaguardia dei diritti quesiti anche al personale che, dopo aver presentato domanda di dimissioni anticipate, l'abbia poi revocata aderendo all'appello rivolto in tal senso alla categoria dal ministro Berlinguer.

Ha quindi la parola il senatore Michele DE LUCA, il quale rileva come il criterio adottato per la graduazione dei pensionamenti anticipati degli insegnanti, cioè quello dell'anzianità anagrafica, consenta di attenuare l'obiettiva iniquità che è comunque insita in ogni provvedimento di blocco dei collocamenti in quiescenza.

Il fenomeno degli esodi degli insegnanti sembra peraltro destinato a riprodursi allo scadere del blocco, se non saranno superate le condizioni strutturali che lo alimentano.

Il senatore BRIGNONE osserva che il provvedimento in discussione, se considerato oggettivamente, meriterebbe una valutazione critica, anche perchè introduce una disparità di trattamento a danno degli insegnanti rispetto agli altri pubblici impiegati. Peraltro, sotto un punto di vista diverso – e cioè tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente scolastico e delle cause di malessere denunciate dagli insegnanti – il giudizio può mutare parzialmente. In tale prospettiva e di fronte ad una situazione invero molto difficile occorre ricercare una soluzione di compromesso e quella delineata dalla Camera dei deputati appare la più realistica, con particolare riferimento alla riduzione da quattro anni ad un anno del rinvio per l'accettazione delle dimissioni. Per quanto riguarda i presidi, è stata adottata la soluzione più ragionevole, alla luce degli effetti prodotti dalla cosiddetta razionalizzazione della rete scolastica. In conclusione, orienterà il proprio voto sulla base degli emendamenti che saranno accolti.

La senatrice BRUNO GANERI, esprimendo una valutazione positiva sul testo del provvedimento di urgenza quale modificato dalla Came-

ra dei deputati, richiama il senso di allarme – diffuso specialmente nel Mezzogiorno – causato dal massiccio esodo degli insegnanti, tale da proporre un tema che appariva accantonato: si riferisce al senso di profonda frustrazione ed inutilità del proprio ruolo che ha da tempo pervaso il personale docente e direttivo della scuola. Osserva poi che l'applicazione del provvedimento, combinata alla razionalizzazione della rete scolastica, potrebbe comportare effetti perversi ed inaccettabili a danno di personale con notevole anzianità di servizio, che potrebbe vedersi costretto ad abbandonare la sede di titolarità verso sedi quantomai disagiate. Richiama pertanto il Governo ad elaborare istruzioni applicative tali da evitare queste conseguenze – che aggraverebbero il malessere del personale scolastico – richiamando i provveditorati ad una applicazione consapevole e non meramente burocratica delle nuove regole.

Il senatore LORENZI si sofferma sul problema dei diritti acquisiti del personale scolastico, osservando che anche le posizioni soggettive che apparivano fino a ieri più sicure vengono messe in discussione, con la sola eccezione – a quanto pare – di quanti siano già in pensione. Si tratta evidentemente di una iniqua disparità di trattamento che non appare accettabile e che, oltretutto, confligge frontalmente con le tante promesse per un miglioramento qualitativo delle condizioni in cui si trova ad operare la classe docente. Conclude rivolgendo al Governo un appello per il rispetto di tutti i diritti maturati dal personale scolastico e perchè siano finalmente accolte le aspettative da tanto tempo diffuse nel mondo della scuola.

Il Presidente OSSICINI rinvia il seguito dell'esame a causa dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**155<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi e il sottosegretario per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**IN SEDE REFERENTE****(2287) Proroga di termini**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno.

Il relatore ANDREOLLI ricorda di aver sottoposto alla Commissione alcune richieste di stralcio, da presentare all'Assemblea, relativamente a larga parte del disegno di legge. Il ministro BOGI concorda con le proposte medesime.

La Commissione approva quindi le proposte di stralcio 1.100, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100, 10.100, 11.100, 14.100 e 22.100.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 15. Sull'emendamento 15.3 (nuovo testo) il RELATORE si pronuncia in senso favorevole, mentre il ministro BOGI si rimette alla valutazione dei Commissari. L'emendamento stesso è accolto, mentre l'emendamento 15.4, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, è ritirato dal senatore LUBRANO DI RICCO. L'emendamento 15.5 (nuovo testo) è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Il senatore PINGGERA ritira quindi gli emendamenti 15.1, 15.2 (nuovo testo), 15.6 e 15.0.1, sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione si era espressa in senso contrario. L'emendamento 15.0.2 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione quindi dà mandato al relatore di riferire in Assemblea secondo quanto convenuto e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(45) SMURAGLIA – Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del giorno precedente.

Non essendovi interventi nel dibattito, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 8 luglio, alle ore 14.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il sottosegretario VIGNERI prospetta l'esigenza di procedere sollecitamente nell'esame del disegno di legge ed illustra quindi un nuovo testo dell'articolo 5, che tiene conto degli emendamenti presentati (emendamento 5.100). Tra le forme di gestione dei servizi pubblici sono consertate la società per azioni o a responsabilità limitata, che segue l'impostazione propria del codice civile e non la disciplina di impronta comunitaria, nonchè l'azienda pubblica locale. La scelta del socio diverso dal socio pubblico avviene, secondo questa proposta, in maniera concorrenziale. Precisato poi che la gestione in forma diretta dei servizi è utilizzabile solo per attività di modesta rilevanza, fa presente che i soggetti gestori debbono stipulare un contratto apposito successivamente al procedimento di aggiudicazione. Soffermandosi su alcuni aspetti della finanza locale in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento, ricorda che è venuto meno ogni privilegio fiscale delle aziende pubbliche, le quali devono tenere contabilità separate per ognuno dei servizi gestiti. È in ogni caso opportuna l'emanazione di discipline di settore.

Il senatore PELLEGRINO domanda alcuni chiarimenti sulle possibili connessioni tra la normativa in esame e la legislazione in materia di semplificazione amministrativa; ritiene che possa inoltre essere interpretata come un'anomalia la modificazione del rapporto che si impone unilateralmente all'azienda pubblica. Ulteriori quesiti attengono ad aspetti di competenza giurisdizionale ed all'esistenza di un rapporto concessorio.

Il senatore BESOSTRI reputa più adeguata la nuova formulazione dell'articolo 5, per quanto nella società per azioni il controllo debba poter essere detenuto anche da una pluralità di enti locali. Egli tende ad escludere l'esigenza di un rapporto concessorio e considera che all'esaurimento del contratto di servizio il comune possa valutare quale forma gestionale adottare. Domanda inoltre di chiarire se nella società sia obbligatoria la presenza di un socio privato o se possano essere presenti soltanto enti pubblici. Rileva inoltre l'opportunità di una norma a carattere transitorio e di una precisazione riguardo ai casi di recesso anticipato e alle modalità di calcolo delle tariffe.

Il senatore MAGNALBÒ propone a sua volta un quesito sulla prima parte del comma 2 dell'articolo 22, che reputa contraddittorio rispetto al contenuto della disposizione precedente.

Il sottosegretario VIGNERI sostiene che la disciplina in esame è complementare rispetto quella prevista dalla legge n. 59 del 1997, la quale tende ad agevolare la trasformazione delle aziende pubbliche in società per azioni. Non ravvisa inoltre alcuna anomalia nella modificazione unilaterale del rapporto ad opera dell'ente locale, dal momento che l'azienda rappresenta un ente strumentale. Ritenendo poi che la concessione costituisca solo una modalità di affidamento, riconosce l'utilità di precisare alcuni aspetti relativi alla gestione indiretta dei servizi. La società per azioni può avere un unico socio soltanto in via transitoria, nè vi è alcun divieto all'esistenza di una pluralità di soci esclusivamente pubblici. Non esclude da ultimo la previsione di una più completa normativa a carattere transitorio, una volta verificato che il testo raccoglie una sufficiente adesione. All'indirizzo del senatore Magnalbò chiarisce che non vi è contraddizione tra il primo e il secondo comma dell'articolo 22; questo non ha una reale portata normativa, dal momento che riconosce agli enti locali una capacità di diritto privato, considerata pacifica. Potrebbe comunque essere rivista la collocazione di tale disposizione. Richiama da ultimo l'attenzione sull'articolo 23-bis.

Anche per il senatore BESOSTRI la capacità di diritto privato degli enti locali è generalmente riconosciuta nella giurisprudenza.

Il senatore GUERZONI propone un chiarimento sui tempi prevedibili per la conclusione dell'esame da parte della Commissione, e quindi del Senato, tenuto conto dell'esigenza, del tutto comprensibile, degli enti locali di adottare soluzioni organizzative idonee, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa concludere l'esame del disegno di legge nell'arco di due settimane, nell'auspicio che il Senato possa definirne il testo prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Riguardo alla questione delle aree metropolitane, riconosce che è emersa una connessione con la nuova disciplina in corso di elaborazione dinanzi alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, essendosi in questa sede manifestato un orientamento favorevole ad affidare l'ordinamento degli enti in-

termi alla potestà legislativa regionale. Si dichiara pertanto favorevole ad adottare una normativa di principio, dal momento che discipline più articolate e complesse non sembrano coerenti con l'orientamento assunto. In alternativa, è preferibile proporre lo stralcio dei relativi articoli. Invita pertanto la Commissione ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

I senatori MAGNALBÒ, GUERZONI e ANDREOLLI si pronunciano senz'altro a favore dell'impostazione descritta dal Presidente. Il sottosegretario VIGNERI aderisce a sua volta a nome del Governo, ritenendo tuttavia possibile mantenere in vigore le disposizioni contenute nella legge n. 142 del 1990, anche al fine di regolare i rapporti con le province.

Il presidente VILLONE fa osservare che si tratta di procedure di difficile sperimentazione, per cui preannuncia la presentazione di un emendamento recante la previsione secondo la quale con legge regionale possono essere istituite aree metropolitane con l'accordo dei comuni interessati, disponendo inoltre l'abrogazione espressa della corrispondente parte della legge n. 142 del 1990.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 45)**  
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)  
(L014 078, 000, C01<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il PRESIDENTE comunica di aver consultato i competenti Uffici del Senato, i quali non hanno riscontrato precedenti difformi. Anche nelle procedure consultive a norma dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, i voti di astensione si aggiungono a quelli contrari, ai quali risultano pertanto del tutto assimilabili ai fini del computo complessivo. Egli ha motivo di ritenere che siano intervenuti dei fraintendimenti, anche a causa della formulazione delle schede di votazione, ma si tratta di elementi che non hanno rilevanza ai fini dell'esito finale. Considerato quindi il risultato della votazione, il parere sulla proposta di conferma del professor Zuliani a Presidente dell'Istat deve ritenersi espresso in senso negativo.

Prende atto la Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE* (A007 000, C01<sup>a</sup>, 0053<sup>o</sup>)

Il senatore MAGNALBÒ, facendosi interprete della volontà del senatore Martelli, sollecita l'esame del disegno di legge n. 2083, recante



modificazioni alla disciplina di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Il presidente VILLONE dà assicurazioni.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287****Art. 1.**

*Stralciare l'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e gli articoli 2, 3 e 9.*

**1.100**

IL RELATORE

**Art. 4.**

*Stralciare gli articoli 4, 8, 26 e 27.*

**4.100**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Stralciare l'articolo 5, l'articolo 23, commi 1 e 2, e l'articolo 24.*

**5.100**

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Stralciare l'articolo 6 e l'articolo 23, commi 4 e 5.*

**6.100**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Stralciare l'articolo.*

**7.100**

IL RELATORE

**Art. 10.**

*Stralciare l'articolo.*

**10.100**

IL RELATORE

**Art. 11.**

*Stralciare gli articoli 11, 12 e 13.*

**11.100**

IL RELATORE

**Art. 14.**

*Stralciare gli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20.*

**14.100**

IL RELATORE

**Art. 15.**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, la parola: «cinque» è sostituita dall'altra: «dieci».

**15.3**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 3, le parole: «non può avere una durata superiore ai cinque anni» sono sostituite dalle parole: «non può avere una durata complessiva superiore ai dieci anni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il comando disposto ai sensi del presente articolo si protrae nelle legislature successive previa conferma da parte del gruppo parlamentare e comunque entro il limite massimo di durata stabilito dal comma 3”».

**15.3** (nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il personale in posizione di comando presso il dipartimento per i Servizi tecnici nazionali o collocato in posizione di fuori ruolo, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, permane nelle predette posizioni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre la emanazione dei decreti legislativi di riordino dei Servizi tecnici nazionali previsti dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando la facoltà per gli interessati di chiedere l'inquadramento nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto legge n. 507 del 1994».

**15.4**

LUBRANO DI RICCO

**15.5** (Ident. all'emend. 15.4)

MURINEDDU, BESOSTRI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il personale in posizione di comando presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali o collocato in posizione di fuori ruolo in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584, permane nelle predette posizioni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre la emanazione dei decreti legislativi di riordino dei servizi tecnici nazionali previsti dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando la facoltà per gli interessati di chiedere l'inquadramento nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 507 del 1994.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede:

a) per il personale in posizione di comando con i fondi stanziati sui capitoli 1013 e 1019 – Tab. 1/A dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) per il personale collocato in posizione di fuori ruolo in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, valutati complessivamente in lire 1.200 milioni annui, con le somme accantonate nel capitolo 6856 – tabella A – del Ministero del tesoro voce Presidenza del Consiglio».

**15.5** (nuovo testo)

MURINEDDU

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Al personale femminile già dipendente della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti locali della detta provincia, cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito in legge dalla legge n. 438 del 1992, si applica la normativa previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

**15.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Si devono ritenere accolte, a far data dal 1 gennaio 1997, le domande di dimissioni del personale femminile avente il coniuge o figli a carico di cui all'articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972 regolarmente presentate e protocollate presso l'Ufficio personale della provincia autonoma di Bolzano fino al 13 ottobre 1993.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

**15.2**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Nei confronti del personale dipendente degli enti locali della Provincia di Bolzano, comunque collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 e dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, continuano ad operare i requisiti di accesso nonché i criteri di calcolo e di liquidazione della pensione anticipata previsti dalla normativa vigente anteriormente alla predetta data.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

**15.2** (nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Per la durata di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è autorizzato ad assumere personale amministrativo di IV, V, VI, VII e VIII qualifica funzionale con la procedura di concorso per soli titoli riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni è stato assunto con contratto a tempo determinato ed immesso nel personale non di ruolo ai sensi del R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, anche se abbia superato i limiti d'età per l'assunzione».

**15.6**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

**«Art. 15-bis.**

1. Si devono ritenere accolte le domande di dimissioni che sono state presentate e regolarmente protocollate nei competenti provveditorati agli studi o intendenze scolastiche fino alla data del 14 ottobre 1993. Parimenti si devono ritenere accolte le domande di dimissioni del personale femminile avente il coniuge o figli a carico di cui all'articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972 regolarmente presentate e protocollate presso l'ufficio personale della provincia autonoma di Bolzano fino al 13 ottobre 1993».

**15.0.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

**«Art. 15-bis.**

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1992».

**15.0.2**

DI ORIO

**Art. 22.**

*Stralciare l'articolo 22 e l'articolo 23, comma 3.*

**22.100**

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388****Art. 5.**

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5.

*(Servizi pubblici locali)*

1. Il «Capo VII (*Servizi pubblici locali*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Capo VII (*Servizi pubblici locali*).

Art. 22 - (*Servizi pubblici locali*). 1. – I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere attività regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.

2. I comuni, le province e gli altri enti locali, per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1, possono, nell'ambito della propria capacità di agire, dare vita ad ogni forma di società o di associazione prevista dal codice civile o dalle leggi.

3. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare: – i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale; – le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, le forme di tutela degli utenti; – le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati. Disciplinano inoltre l'erogazione di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative i cui organi sono stabiliti con regolamento.



4. La scelta della forma di gestione è deliberata, se non ricorrono i presupposti di cui al comma 6, previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società;

b) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica;

c) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

5. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economica, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

6. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata controllate la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

7. I comuni, le province e gli altri enti locali affidano direttamente alle società di cui alla lettera a) del comma 4 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano per la gestione dei servizi loro affidati e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

8. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate.

9. In sede di costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali possono prevedere che la totalità delle azioni fino a due anni dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale, diversi della società appositamente costituita o partecipata dall'ente locale ai sensi del comma 4 lettera a), oppure costituita da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel relativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'art. 23-bis. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non

può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica. Con l'atto di affidamento del servizio vengono conferite ove occorra anche le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

11. I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, le eventuali prestazioni accessorie a favore dell'ente, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

12. Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinate inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e modi della devoluzione dei beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente è disciplinato il passaggio del personale.

13. Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata deve prevedere espressamente l'ipotesi della revoca unilaterale dell'affidamento nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

14. I gestori di servizi pubblici locali sono organismi aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente o tramite imprese controllate. Per la procedura di affidamento si applicano le norme comunitarie e nazionali previste per l'ente di cui si gestiscono i servizi.

15. La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni a chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

16. I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

17. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 3, i comuni, le province

e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato nell'ambito del servizio di controllo interno.

Art. 23 – (*Aziende pubbliche locali e istituzioni*) – 1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda è dotata di un patrimonio con il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 c.c. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi del successivo articolo 23-bis.

3. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'azienda possa partecipare a procedure concorrenziali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nel medesimo ambito territoriale. In tal caso lo statuto prevede che l'azienda concorra nella procedura costituendo apposita società dotata di proprio patrimonio ovvero partecipando, anche con quota maggioritaria, a distinta società dotata di proprio patrimonio, e disciplina le modalità di informazione e controllo sulla gestione delle società e delle partecipazioni societarie.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.

5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.

6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione e i servizi da essa gestiti sono affidati a terzi, secondo le modalità previste dall'articolo 22, comma 10.

Art. 23-bis - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali e sovraprovinciali*). – 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, lettera *a)* e *b)* ciascun ente delibera la costituzione della azienda sovracomunale o sovraprovinciale, o la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata, destinata a gestire uno o più servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione. Ciascun ente conclude contratti di servizio con l'azienda o la società di capitali, ai sensi dell'articolo 22, comma 11. L'azienda gode della stessa autonomia riconosciuta alle aziende dei singoli enti locali ai sensi del precedente articolo 23, ivi compresa l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo. alla azienda o alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi che gli enti locali deliberino di affidare a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

4. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24, ovvero delegano tali funzioni ad uno di essi, che le esercita nelle forme previste dal comma 17 dell'articolo 22.

2. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

“*f)* la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali ed i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, le convenzioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-*bis*”.

3. L'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti ai sensi del medesimo articolo 25 per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

**5.100**

IL GOVERNO

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**155<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(143) SPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 241 del codice penale** (Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997)  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 giugno scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge.

Il relatore CALLEGARO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, il primo dei quali è volto a modificare il comma 1 dell'articolo 241 del codice penale sostituendo le parole «commette un fatto diretto» con le altre «compie atti idonei diretti». Tale modifica consente, infatti, di assicurare una maggiore tipizzazione della condotta incriminata, sia richiedendo che essa si concretizzi in una pluralità di atti sia prevedendo che questi siano connotati dal requisito dell'idoneità. Il secondo emendamento modifica invece il comma 2 dell'articolo 241 del codice penale, introducendo anche in questo caso la formula «compie atti idonei diretti» in luogo di quella «commette un fatto diretto», altresì sostituendo la pena dell'ergastolo attualmente prevista con quella della reclusione da nove a ventiquattro anni.

Il sottosegretario AYALA suggerisce una riformulazione dell'emendamento 1.1 per evitare che sia mantenuta la pena dell'erga-

stolo anche una volta modificato il primo comma dell'articolo 241 del codice penale nel senso proposto dal relatore.

Il relatore CALLEGARO prende atto osservando comunque che la previsione di una differente pena edittale nei due commi in questione appare coerente con la diversa gravità delle ipotesi di reato da essi prese in considerazione.

Il senatore RUSSO sottolinea che la giurisprudenza ha sempre cautamente evitato una interpretazione rigida dell'articolo 241 del codice penale, esigendo, perchè risultino integrate le fattispecie di reato previste da tale disposizione, una concreta offensività della condotta rispetto al bene tutelato. La sostituzione della formula «commette un fatto diretto» con la formula «compie atti idonei diretti» appare pertanto scarsamente significativa, mentre un intervento sul tipo di pena prevista per le ipotesi di reato di cui all'articolo 241 sembra inopportuno in mancanza di un approccio sistematico di carattere generale. In considerazione soprattutto di quest'ultimo profilo, il senatore propone che la Commissione rinvi la discussione del disegno di legge n. 143 per poterla riprendere in un momento successivo a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 211 in materia di abolizione della pena dell'ergastolo.

Il senatore BERTONI osserva che un intervento puntuale sul solo articolo 241 del codice penale rischierebbe di incrinare la coerenza interna del codice per quanto riguarda la materia dei delitti di attentato e che al fine di evitare tale rischio, sarebbe preferibile lasciare immodificata la formula «commette un fatto diretto» e introdurre eventualmente un elemento di specificazione del fatto, prevedendo, ad esempio, che esso debba essere posto in essere mediante violenza, come suggerito nel disegno di legge n. 143. Ritiene comunque indiscutibile che la condotta alla quale fa riferimento l'articolo 241 non può concretarsi in una pura e semplice istigazione, come si desume anche dal disposto degli articoli 302 e 303 del codice penale che considerano a parte tale ipotesi.

Il senatore PREIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.1.

Il relatore CALLEGARO osserva che, per quanto riguarda l'articolo 241 del codice penale, proprio la giurisprudenza ha sottolineato con forza la necessità di una maggiore tipizzazione della fattispecie incriminatrice, mentre è indubbio che, al di là delle problematiche inerenti al provvedimento in titolo, per l'ipotesi presa in considerazione dal comma 2 dell'articolo 241, la pena dell'ergastolo appare chiaramente sproporzionata.

Il senatore PREIONI condivide la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto che da parlamentari della Lega Nord-Per la Padania Indipendente è stata avanzata una richiesta di referendum abrogativo dell'articolo 241 del codice penale e sono state presentate altresì proposte di modifica della Co-

stituzione, volte a superare il principio dell'indivisibilità dello Stato e a sancire il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione dei popoli.

Ribadisce comunque la propria contrarietà ad una norma penale che sanziona indiscriminatamente qualunque fatto che attenta all'unità dello Stato unicamente sulla base della finalità da esso perseguita.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione conviene quindi di rinviare l'esame del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

### 156 Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1406) Deputato SIMEONE.** *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

**(205) SALVATO.** – *Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

**(472) GERMANÀ.** – *Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

**(1064) MANCONI ed altri.** – *Nuove norme in materia di sanzioni penali*

**(1210) MANCONI e PERUZZOTTI.** – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

**(1212) MANCONI e PERUZZOTTI.** – *Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari*

**(1430) MANCONI.** – *Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

**(1529) BONFIETTI.** – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1406. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430 e 1529)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1406, assunto come testo base.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il presidente CIRAMI comunica che la 5ª Commissione permanente dopo aver inizialmente espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13, ha successivamente modificato tale parere esprimendo un parere contrario senza motivarlo ai sensi dell'articolo 81 stesso.

Avverte, altresì, che il rappresentante del Governo ha rinunciato ad illustrare gli stessi emendamenti 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13.

Il relatore FASSONE interviene osservando come gli emendamenti in questione si muovano nella direzione di un opportuno rafforzamento di quelle strutture dell'Amministrazione penitenziaria che dovranno farsi carico di una più consistente mole di adempimenti in conseguenza della maggiore utilizzazione delle misure alternative alla detenzione in carcere che si determinerà con l'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il presidente CIRAMI suggerisce di modificare l'emendamento 5.0.11 sostituendo, al comma 2, le parole «nei due anni precedenti» con le altre «negli anni precedenti», in modo da rendere possibile anche l'assunzione di persone risultate idonee in concorsi banditi prima dei due anni di questione. Al riguardo, infatti, la soluzione proposta dall'emendamento governativo appare eccessivamente restrittiva.

La senatrice SALVATO chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi circa la reale efficacia delle misure proposte dall'Esecutivo e volte al potenziamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria cui spetta il compito di seguire i detenuti che hanno ottenuto l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 5.0.11, in riferimento ai concorsi banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della futura legge la senatrice Salvato sottolinea con forza che è necessario sapere se è possibile fare affidamento su concorsi già espletati; se invece la situazione fosse diversa, si potrebbero avere gravi ritardi nell'assunzione di personale peraltro indispensabile per garantire la piena operatività del nuovo quadro normativo che si intende varare.

Seguono interventi dei senatori BERTONI, RUSSO e CENTARO che motivano le ragioni per cui le preoccupazioni della senatrice Salvato non abbiano ragion d'essere.

Dopo ulteriori interventi della senatrice SALVATO e del senatore BERTONI, il senatore BUCCIERO sottolinea come il riferimento ai soli concorsi banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della futura



legge, contenuto nell'emendamento 5.0.11, appaia opportuno e condivisibile in quanto una soluzione diversa che risalisse troppo indietro nel tempo, implicherebbe il rischio concreto di una sempre minore qualificazione del personale da assumere.

Il sottosegretario AYALA fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Bucciero.

Il relatore FASSONE ritiene necessarie garanzie di preparazione e professionalità per le figure professionali considerate dagli emendamenti 5.0.10 e 5.10.11.

Il senatore RUSSO suggerisce che la Commissione approvi l'emendamento 5.0.11 senza modifiche, considerando che il Governo potrebbe verificare se sussistono concrete ragioni per sostituire il limite temporale attualmente fissato dal comma 2 dell'emendamento 5.0.11, con un limite diverso e più ampio, anche al fine di tener conto di eventuali concorsi svoltisi anteriormente.

Interviene poi il senatore BERTONI, secondo il quale sarebbe preferibile che il comma 2 dell'emendamento 5.0.11 facesse riferimento ad una data certa e non a una data che necessariamente, varierà in funzione del momento di entrata in vigore della nuova legge.

Con il parere favorevole del RELATORE e con l'astensione della senatrice SALVATO e del presidente CIRAMI, l'emendamento 5.0.11 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.0.12.

La senatrice SALVATO chiede al rappresentante del Governo di indicare l'intitolazione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro a cui fa riferimento l'emendamento 5.0.13.

Il sottosegretario AYALA precisa che a tale capitolo corrisponde il Fondo speciale di parte corrente in cui vengono accantonate le risorse alle quali attingere per far fronte agli oneri della stessa specie derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che intervengono nel corso dell'esercizio finanziario.

Con il parere favorevole del RELATORE l'emendamento 5.0.13 è posto ai voti ed approvato.

Poichè si è concluso l'esame degli articoli, il relatore FASSONE passa ad illustrare le proposte di coordinamento coord. 1 e coord. 2, riferite al disegno di legge n. 1406 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione.

Per quanto riguarda la proposta coord. 1, rileva che essa mira a raccordare il comma 3 dell'articolo 47 delle legge n. 354 del 1975, co-

me sostituito dall'articolo 2 con le disposizioni di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale come riformulato dall'articolo 1.

La proposta coord. 2 è invece volta soprattutto a consentire l'applicazione, in quanto compatibile, del meccanismo procedurale delineato dal comma 4 dell'articolo 47 come sostituito dall'articolo 2, nelle ipotesi in cui l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare viene proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.

Infine, il relatore prospetta l'opportunità di un intervento modificativo sulla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, che elimini il riferimento alle ipotesi in cui la semilibertà viene disposta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, in quanto tale riferimento appare sostanzialmente superfluo essendo chiaramente desumibile la possibilità di disporre la semilibertà in tale fase già dal nuovo testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

La senatrice SALVATO osserva che l'intervento modificativo da ultimo suggerito dal relatore Fassone non può essere effettuato in sede di coordinamento.

Il senatore VALENTINO condivide quanto rilevato dalla senatrice Salvato.

Anche il senatore CENTARO ritiene opportuna una più approfondita riflessione sull'ultimo profilo al quale ha fatto riferimento il relatore.

Il relatore FASSONE si riserva pertanto di presentare nel prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 1406, un eventuale emendamento all'articolo 5 nel senso da lui sopra delineato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e con separate votazioni, le proposte coord. 1 e coord. 2 sono quindi approvate.

Il presidente CIRAMI propone che, prima di dare mandato al relatore a riferire, si proceda alla disgiunzione dei disegni di legge nn. 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430 e 1529, secondo quando già convenuto dalla Commissione nella seduta del 20 maggio scorso. I disegni di legge in questione – prosegue il Presidente – proseguiranno il loro *iter* e sarà cura del relatore proporre la soppressione delle parti assorbite dal disegno di legge n.1406.

La senatrice SALVATO condivide la proposta e chiede che nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge menzionati venga inserito all'ordine del giorno anche il disegno di legge n.199, da lei presentato, in tema di accesso dei giornalisti agli istituti di pena.

Prende atto il presidente CIRAMI il quale assicura la senatrice Salvato che tale esigenza sarà affrontata in occasione nel prossimo Ufficio di Presidenza.

Conviene la Commissione e, con l'assenso del RELATORE, si procede alla disgiunzione dei disegni di legge nn. 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430 e 1529

Il senatore CALVI prospetta, quindi, l'opportunità che la Commissione richieda il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. 1406, rispetto alla quale il rappresentante del Governo esprime il proprio assenso.

Aderiscono il senatore CIRAMI, a nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico; la senatrice SALVATO per il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti; il senatore RUSSO per il Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo; mentre i senatori GRECO e BUCCIERO, a nome rispettivamente del Gruppo di Forza Italia e Alleanza Nazionale si riservano di far conoscere successivamente il proprio orientamento.

Il PRESIDENTE, preso atto degli assensi manifestati si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi Lega Nord-per la Padania Indipendente; Cristiani Democratici Uniti; Verdi-l'Ulivo; Partito Popolare Italiano e Misto, i cui rappresentanti non sono presenti alla seduta odierna e di trasmettere in tal caso la richiesta di trasferimento di sede al Presidente del Senato.

La Commissione, conferisce quindi, mandato al relatore Fassone a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1406.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02ª, 0047º)

La senatrice SALVATO chiede che si riavvii con la massima sollecitudine l'esame del disegno di legge n. 211, da lei presentato, per l'abolizione della pena dell'ergastolo.

Il senatore BUCCIERO sottolinea - a sua volta - che la complessità del disegno di legge n. 1496 e collegati in tema di diritto d'autore non consentirà di esaurirne l'esame nel corso della prossima settimana.

Il senatore SENESE propone allora di concentrare il lavoro della Commissione su altri disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione, in particolare il disegno di legge per l'abolizione dell'ergastolo e l'altro in tema di modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, n.1920.

Si conviene allora di dedicare la giornata di martedì 8 luglio ed il pomeriggio di mercoledì 9 al seguito dell'esame del disegno di legge n. 211, mentre la seduta antimeridiana di mercoledì 9 sarà dedicata alla trattazione del disegno di legge n. 1920.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1268) Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore GRECO chiede che venga riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, essendo emersi nuovi elementi di valutazione a seguito di contatti avuti informalmente con i rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura e dell'Unione delle Camere penali.

Si conviene di fissare al 15 luglio alle ore 12 un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 143****Art. 1.**

*Premettere al comma 1 il seguente:*

«01. All'articolo 241, primo comma, del codice penale, sostituire le parole "commette un fatto diretto" con le altre: "compie atti idonei diretti"».

**1.1**

CALLEGARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque compie atti idonei diretti a disciogliere l'unità dello Stato o a distaccare parte del territorio nazionale soggetto alla sua sovranità è punito con la reclusione da 9 a 24 anni."».

**1.2**

CALLEGARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

È abrogato l'articolo 271 del codice penale».

**1.0.1**

PREIONI, GASPERINI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406****Art. 5.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**Art. 5-bis.**

*(Assistenti sociali)*

1. La dotazione organica del personale della Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 – Assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 684 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'amministrazione penitenziaria, banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico».

**5.0.11**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Operatori amministrativi)*

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 – Operatore Amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tab. A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico».

**5.0.12**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 30.390 milioni per l'anno 1997 e in L. 45.276 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**5.0.13**

IL GOVERNO

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406**

**Art. 2.**

*Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.».*

**coord. 1**

IL RELATORE

**Art. 4.**

*Al comma 1, alla lettera a),*

*al capoverso 1-bis sostituire, nell'ultimo periodo, la parola: «norma» con l'altra: «disposizione»;*

*al capoverso 1-ter, sostituire le parole: «il giudice» con le altre: «il tribunale di sorveglianza»;*

*al capoverso 2 aggiungere infine le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.».*

**coord. 2**

IL RELATORE



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**86<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2582) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successioni**

(Esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente Angius dà conto dei pareri espressi sul disegno di legge, e avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti presentati. Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 1.1 e 1.2 per mancanza di contenuto normativo.

Il senatore Rossi illustra l'emendamento 1.3, finalizzato a prevedere una proroga del termine più ampia rispetto a quanto previsto nel provvedimento.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MONTAGNA e del sottosegretario CASTELLANI sull'emendamento 1.3, il Presidente Angius rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in attesa dell'espressione del parere dal parte della 5 Commissione permanente su tale emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria**

(Seguito della discussione: rimessione in assemblea)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Rossi formula al Presidente della Commissione la richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede referente.

Il Presidente ANGIUS fa presente che l'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, prevede che una tale richiesta deve essere formulata da almeno un quinto dei componenti della Commissione.

Il senatore Collino, anche a nome degli altri senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, si associa alla richiesta formulata dal senatore Rossi.

Dichiarano di concordare con la richiesta avanzata dal senatore Rossi anche il senatore BIASCO e il senatore AZZOLLINI.

Il Presidente Angius avverte che, poichè il *quorum* previsto dal Regolamento per il trasferimento della sede è stato raggiunto, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria**

(Esame e rinvio)

Il Presidente ANGIUS, poichè l'esame del provvedimento in titolo prosegue in sede referente, propone di assumere come acquisita la fase procedurale precedente.

Non facendosi osservazioni, dichiara aperta la discussione generale, dopo aver ricordato che il senatore Bonavita ha già svolto la relazione nella seduta di ieri.

Il senatore BOSELLO sollecita il Governo ad evitare il rischio di sovrapposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, tra gli interventi previsti nel disegno di legge e le disposizioni che il Governo adotterà nell'esercizio delle deleghe sul riordino di tale materia.

A giudizio del senatore AZZOLLINI, anche le disposizioni sugli studi di settore in sede di accertamento vanno coordinate con le norme contenute nella delega in materia di accertamento: sollecita quindi il Governo ad evitare sovrapposizioni legislative.

Non essendoci altri iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente ANGIUS propone di fissare alle ore 11 di martedì 8 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2582****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*All'articolo 1, sostituire le parole: «30 giugno 1997» con le seguenti: «15 dicembre 1997».*

**1.1**

ROSSI

*All'articolo 1, sostituire le parole: «30 giugno 1997» con le seguenti: «30 novembre 1997».*

**1.2**

ROSSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per gli importi superiori a lire 15.000.000, possibile effettuare il versamento in due rate uguali, di cui la prima entro la data fissata nel precedente comma, e la seconda, maggiorata degli interessi legali, entro il 15 gennaio 1998».

**1.3**

ROSSI

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**115<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di regolamento in materia di contributi universitari (n. 110)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica la relatrice MANIERI, la quale illustra un nuovo schema di parere sull'atto in titolo, predisposto a seguito delle osservazioni emerse nel dibattito. In primo luogo, ella propone di esprimere una valutazione positiva sulla innovazione, introdotta dallo schema di regolamento in esame, relativa ad una più netta distinzione tra la tassa di iscrizione (pari per tutti gli studenti delle università italiane) e i contributi (finalizzati ad obiettivi di adeguamento e distinti con riguardo alla specificità dei corsi di studio e alle condizioni economiche dello studente), nonchè sul conseguente superamento del tetto massimo previsto dalla legge n. 537 del 1993.

La relatrice propone altresì di esprimere apprezzamento per l'impulso a favore del processo di autonomia delle sedi universitarie, che appare rafforzato anche nella materia della contribuzione studentesca assunta con riguardo alla qualità ed alla quantità dell'offerta didattica e di

servizi per gli studenti, riconoscendo più che plausibile la scelta di piena autonomia nel caso dei contributi per le scuole di specializzazione e nel caso delle università non statali.

Rilevato poi che per molte sedi il passaggio dai valori attuali, sebbene graduale, ma comunque in due anni, potrebbe portare a valori più che raddoppiati, ella propone che la Commissione esprima un parere favorevole sull'atto in titolo a condizione che all'articolo 4, comma 1, sia abbattuto il valore massimo del 24 per cento, suggerendo nel contempo che la soglia massima non superi comunque il 20 per cento e sia lasciata all'autonoma determinazione delle università, che ritengano di allinearsi, la scansione temporale, fatto salvo che ciò debba avvenire «esclusivamente con gradualità». Rispetto alle indicazioni emerse nel dibattito, che hanno spaziato dalla richiesta di totale abolizione di qualunque limite massimo (avanzata dal senatore Pera) al suggerimento di limiti massimi pari al 16 per cento (avanzato dal senatore Bergonzi) o al 19 per cento (avanzato dal senatore Campus), ella ritiene infatti che la soglia del 20 per cento sia la più opportuna, tanto più che le università vengono lasciate libere di decidere se e in quanto tempo allinearsi a tale valore indicativo.

Ulteriore condizione all'espressione del parere favorevole, prosegue la relatrice, dovrebbe poi riguardare il comma 1 dell'articolo 2, al fine di rafforzare il concetto di fasce di reddito, come correttamente osservato nel corso del dibattito dal senatore Biscardi.

La relatrice propone inoltre di recepire – ponendole quali ulteriori condizioni – le indicazioni dei senatori Biscardi e Lorenzi in ordine alla inopportunità che il gettito della contribuzione studentesca sia finalizzato ad attività di ricerca (che devono restare di competenza esclusivamente statale), nonché quelle dei senatori Campus e Pera in ordine alle condizioni di esonero da parte delle università non statali e all'applicazione a queste ultime delle norme dettate dall'articolo 4, comma 4, con riferimento alle università statali.

Ella propone infine di porre un'ultima condizione, che limiti l'ammontare di riferimento della soglia percentuale massima della contribuzione studentesca al solo finanziamento ordinario dello Stato in senso stretto, con esclusione del fondo perequativo e dei contributi o finanziamenti d'area. Ciò, non solo per esigenze di equità su tutto il territorio nazionale, ma anche per assicurare prospettive certe agli studenti e per non vanificare le finalità stesse del fondo perequativo.

Replica quindi il sottosegretario GUERZONI il quale, premesso un sincero ringraziamento alla relatrice per lo sforzo di sintesi compiuto, assicura che il Governo terrà nella massima considerazione il parere che la Commissione si accinge ad esprimere, tanto più che esso si muove nella linea di rafforzare i criteri di equità e solidarietà già indicati dalla legge n. 59, da cui lo schema di regolamento trae origine.

Quanto in particolare alla richiesta di escludere l'attività di ricerca tra le finalità cui sono destinati i contributi degli studenti, egli fa presente che in materia universitaria la distinzione tra ricerca e didattica è, per certi versi, impossibile e, per altri versi, potenzialmente rischiosa, dal

momento che avallerebbe una separazione le cui conseguenze andrebbero in primo luogo a scapito degli studenti. Il Governo aveva pertanto inteso tutelare gli interessi degli studenti, conglobando l'insieme di tutte le funzioni che l'università deve espletare al loro servizio, nonchè fornire loro un ulteriore elemento da far valere in sede di contrattazione con gli organi amministrativi degli atenei in vista della determinazione del livello di contribuzione a loro carico; manifesta tuttavia piena disponibilità a modificare lo schema di regolamento sul punto, qualora la Commissione si esprima in tal senso.

Il Sottosegretario esprime invece perplessità sulla proposta della relatrice di escludere il fondo perequativo dal calcolo per la determinazione dei contributi studenteschi in misura percentuale rispetto al finanziamento dello Stato. La quota di riequilibrio, prosegue, è infatti, ai sensi della legge n. 537 del 1994, parte integrante del fondo per il finanziamento ordinario: si tratta di risorse che il Ministero trasferisce agli atenei a fine d'anno, sulla base dei finanziamenti già trasferiti, e che genera i suoi effetti positivi sull'esercizio finanziario successivo. Separare tale quota dal finanziamento ordinario risulta pertanto assai difficile da un punto di vista tecnico. Dal punto di vista politico, poi, non va dimenticato che il fondo di riequilibrio è finalizzato a colmare vistose distorsioni, fino al traguardo finale rappresentato da una contribuzione dello Stato in favore delle università esclusivamente basata su parametri oggettivi, con il definitivo superamento della spesa storica consolidata dalla summenzionata legge n. 537.

Dopo aver dunque auspicato che la relatrice sopprima dallo schema di parere la richiesta di escludere il fondo perequativo dal calcolo per l'ammontare dei contributi, il Sottosegretario svolge infine alcune considerazioni conclusive relative alla connessione tra lo schema di regolamento in esame e il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul diritto allo studio, che trova applicazione non solo ai fini del conferimento di borse di studio ed esoneri, ma anche per la determinazione dei contributi a carico degli studenti. A tale proposito, egli ricorda che il predetto decreto diventerà vincolante per tutte le università a partire dall'anno accademico 1998-99 e ciò al fine di consentire a ogni ateneo di dotarsi di tutti gli strumenti indispensabili per una sua corretta applicazione. Tale decreto prevede peraltro una convenzione tra il Ministero dell'università e quello delle finanze, al fine di consentire agli atenei e alle regioni l'accesso ai dati di cui l'Amministrazione finanziaria è in possesso, nonchè una campionatura delle verifiche delle autocertificazioni pari addirittura al 5 per cento.

A seguito di una richiesta di ulteriori chiarimenti avanzata dalla relatrice MANIERI, il SOTTOSEGRETARIO precisa poi che l'opportunità di mantenerne il fondo perequativo nell'ambito dell'ammontare complessivo del finanziamento ordinario dello Stato alle università è tanto più evidente quando si consideri che le percentuali apparentemente basse attualmente applicate da molte università sono tali solo perchè è, per converso, assai alto il finanziamento dello Stato a loro favore per il ripiano della spesa storica, mentre con il progressivo aumento della quota perequativa si raggiungeranno percentuali molto più indicative della realtà concreta.

In considerazione dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, la relatrice MANIERI dichiara di espungere dallo schema di parere la condizione relativa alla composizione del finanziamento ordinario ai fini della determinazione della percentuale dei contributi studenteschi.

Il senatore MASULLO paventa tuttavia il rischio che, per raggiungere percentuali più elevate, si determini una contrazione della quota ordinaria di finanziamento, tanto più che nel caso di università di recente istituzione vi sono evidenti difficoltà di avvio delle sedi.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha replicato che la legge n.537 ha chiaramente posto l'obiettivo di un finanziamento per parametri oggettivi e che comunque il riequilibrio sarà molto graduale ed ancorato a criteri assai articolati, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LORENZI conferma la contrarietà già espressa in discussione generale, pur apprezzando gli intenti di riequilibrio tra piccoli e grandi atenei emersi dal dibattito.

Il senatore CAMPUS esprime apprezzamento per le modifiche apportate dalla relatrice alla prima bozza di parere predisposta, soprattutto per la parte in cui si richiama il Governo a non imporre alle università l'allineamento alla soglia percentuale massima, bensì a lasciare gli atenei liberi di decidere se e quando uniformarsi ad essa.

Quanto invece alla questione della quota di riequilibrio, egli dichiara di ritenere convincenti i chiarimenti del Sottosegretario che tuttavia dimostrano la sostanziale inattendibilità della documentazione trasmessa dal Ministero in ordine alle percentuali attualmente applicate dalle università, in quanto cronologicamente precedente all'assegnazione della suddetta quota di riequilibrio.

Dopo aver invitato il Sottosegretario a trasmettere quindi quanto prima alla Commissione dati aggiornati, egli dichiara infine che, in considerazione dei miglioramenti apportati dalla relatrice allo schema di parere, si asterrà dalla votazione.

Anche il senatore BERGONZI esprime apprezzamento per le modifiche proposte dalla relatrice allo schema di regolamento in esame, soprattutto per quanto riguarda l'abbattimento della soglia percentuale massima dei contributi a carico degli studenti e con riferimento alla maggiore gradualità con cui gli atenei potranno ad essa adeguarsi.

Dichiara altresì di apprezzare il vincolo imposto alle università relativamente ai criteri da seguire per la determinazione delle fasce di reddito, e ciò in connessione anche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul diritto allo studio. Tale vincolo presenta peraltro dei limiti, dal momento che ad esempio non è stato fissato un numero minimo di fasce reddituali, ma rappresenta comunque un importante passo avanti.

Forti perplessità restano invece, prosegue il senatore Bergonzi, con riferimento alla misura della percentuale massima dei contributi a carico



degli studenti, indicata dalla relatrice al 20 per cento, con il rischio di determinare consistenti aumenti soprattutto nelle università aventi sede nel Meridione. Meglio sarebbe stato fissare tale percentuale al 16 per cento, che pure rappresenta una misura che avrebbe consentito incrementi da parte di oltre il 60 per cento degli atenei italiani. A tale proposito egli precisa che la misura del 16 per cento da lui indicata non va peraltro confusa con l'attuale media del 16,8 per cento, dal momento che la soglia percentuale fissata dallo schema di regolamento non rappresenta una media ma un obiettivo preciso fissato per tutte le università.

Dopo aver lamentato che nello schema di parere non sia stato inserito un riferimento all'esigenza di limitare gli incrementi contributivi agli appartenenti alle fasce di reddito più alte, a tutela degli appartenenti alle fasce di reddito più basse, in considerazione dei miglioramenti che comunque lo schema di parere apporta al testo originario del Governo, preannuncia la propria astensione.

Il senatore MASULLO dichiara infine il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, esprimendo nel contempo una esigenza di carattere generale a tutela degli studenti appartenenti alle fasce di reddito più basse.

Posto infine ai voti, lo schema di parere presentato dalla relatrice risulta approvato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

#### **Schema di regolamento ministeriale in materia di accesso all'istruzione universitaria**

(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)  
(R050 002, C07<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il senatore MASULLO, prendendo la parola in sostituzione del relatore designato Mele, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rinuncia ad illustrare il contenuto dello schema di regolamento ministeriale in materia di accesso all'istruzione universitaria, trasmesso dal ministro Berlinguer ai due rami del Parlamento lo scorso 24 giugno ed assegnato dal Presidente del Senato alla Commissione, su richiesta della medesima, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Espone quindi il contenuto di una proposta di risoluzione, predisposta dal relatore Mele, secondo la quale la Commissione, avendo esaminato lo schema di regolamento e premesso che nell'ordinamento italiano vige il principio della libertà dell'accesso agli studi universitari, rileva la precarietà dell'attuale stato delle strutture e delle complessive condizioni necessarie per l'attuazione di una seria formazione generalizzata e, al contempo, che il passaggio a nuove e più adeguate condizioni non può avvenire in un tempo brevissimo. In tale situazione – prosegue la proposta di risoluzione – non sono mancati e non mancano propositi di chiusura selettiva da parte di questa o quella istituzione universitaria e, pertanto, lo

schema di regolamento in esame deve essere valutato come un intervento da parte del Ministro nei limiti a lui conferiti dalla legge, per difendere nella presente fase di transizione un esercizio concreto ed efficace del diritto di partecipare allo svolgimento degli studi universitari. La proposta di risoluzione esprime conseguentemente una valutazione sostanzialmente positiva sullo schema di regolamento e invita il Ministro: *a)* ad attivare tempestivamente gli strumenti prefigurati dallo schema di regolamento, in relazione in primo luogo alle parti relative al diritto allo studio, alla realizzazione di una ampia offerta formativa e alla predisposizione di strumenti di informazione degli studenti, accelerandone i tempi di attuazione per evitare i rischi di arbitrarie limitazioni di fatto dell'accesso all'istruzione universitaria; *b)* ad evitare deroghe ai criteri stabiliti, prevedendo che qualsiasi richiesta in tal senso sia rigorosamente motivata e discussa nelle sedi competenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI esprime scetticismo circa il riferimento, contenuto nella proposta di risoluzione, alla precarietà delle strutture didattiche, rilevando altresì che gli elementi richiamati nell'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento a giustificazione del numero chiuso non appaiono in alcun modo condivisibili. Ricordato che solo una frazione limitata degli studenti universitari giunge alla laurea, afferma che i problemi cui si vorrebbe rimediare con il numero chiuso troverebbero migliore soluzione attraverso un potenziamento degli atenei nei piccoli centri. Si preferisce invece ostacolare il loro sviluppo, continuando a concentrare gran parte delle risorse finanziarie nei mega-atenei. In questo modo non solo si impedisce lo sviluppo di nuovi poli universitari distribuiti sul territorio, ma si ostacola anche il processo di autonomia e la connessa competizione fra le varie università. Svolge quindi alcune considerazioni sul rapporto fra numero chiuso e tasse universitarie, dicendosi in definitiva a favore di un sistema che non ponga alcun limite numerico per gli accessi all'istruzione superiore, ma ponga a carico degli studenti il relativo onere economico. Semmai – conclude – il principio del numero chiuso potrebbe riguardare gli studenti capaci e meritevoli cui assicurare la gratuità degli studi.

Dopo che il sottosegretario GUERZONI ha fatto presente come lo schema di regolamento in esame consenta di ridurre da 39 a 4 i corsi di laurea a numero chiuso, interviene il senatore BERGONZI il quale, anche alla luce dell'assenza del relatore, chiede che il seguito della discussione sia rinviato. Ritiene infatti impossibile passare subito alla votazione della proposta di risoluzione testè presentata in assenza di un adeguato approfondimento.

Il presidente OSSICINI, preso atto dell'obiezione, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**102ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto relativo all'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia (n. 111)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C08ª, 0006ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **BESSE CORDERO** sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di deliberazione relativo all'alienazione della partecipazione detenuta dal Tesoro nella società Telecom Italia Spa, condividendo l'obiettivo della privatizzazione della Società Telecom Italia Spa, avendo accertato, come affermato anche nello schema del Governo, che è indispensabile la costituzione di una *Authority* di settore e considerato che il Governo si è avvalso dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 (*Golden Share*), esprime parere favorevole a condizione che:

1) la modalità di dismissione della partecipazione azionaria abbia luogo mediante offerta pubblica di vendita (in coerenza con quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149) e mediante trattativa diretta

con i potenziali acquirenti (di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge n. 474 del 1994) che presentino requisiti di idonea capacità finanziaria e/o imprenditoriale, che avanzino offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali;

2) il contratto di cui al punto precedente preveda altresì, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento; inoltre il contratto di cessione e gli accordi modificativi dovranno essere depositati all'Ufficio del registro delle imprese e pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale».

Il senatore CASTELLI ritiene che le risposte fornite ieri dal sottosegretario Cavazzuti non sono soddisfacenti. Soprattutto non è chiaro come si possa procedere, da parte del Tesoro, alla vendita di azioni che il Tesoro stesso non ha ancora in suo possesso, tenuto conto che non è stato ancora approvato il disegno di legge n. 2132. Inoltre, lo schema di parere del relatore appare assolutamente generico nella parte riferita alle modalità di vendita. Conferma quindi la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in titolo.

Il senatore D'ALÌ ritiene che non vi siano ancora le condizioni per esprimere un parere, visto che il Governo non ha dato risposte compiute alle questioni poste nel corso del dibattito e pertanto auspica una ulteriore pausa di riflessione. A tale scopo, ritiene che la Commissione potrebbe chiedere una proroga di dieci giorni al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento. Si associa il senatore Bosi.

Il senatore CÒ avverte che il suo Gruppo si asterrà nella votazione sullo schema di parere, in quanto il provvedimento appare troppo generico sulle importanti questioni della definizione del «nocciolo duro» di azionisti e delle alleanze strategiche.

Il presidente PETRUCCIOLI, apprezzato lo stato del dibattito, considerato che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata di lunedì 7 luglio, avverte che chiederà al Presidente del Senato la proroga di dieci giorni consentita dall'articolo 139-bis sopra citato. Invita comunque i Commissari a far pervenire entro la mattina di mercoledì 9 al relatore eventuali proposte di integrazione dello schema di parere.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

*(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione. Trasferimento alla sede referente)

Riprende la discussione, sospesa il 1° luglio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore LO CURZIO, il quale fa presente che il disegno di legge consentirà una forma nuova di accoglienza dei pellegrini, una ricettività a basso costo, la mobilità dei disabili, il coinvolgimento dei vari luoghi di culto, la sistemazione degli itinerari culturali e quindi il rilancio del turismo religioso. È significativo che si dia riconoscimento ai percorsi giubilari anche al di fuori della città di Roma. Si deve dare atto all'altro ramo del Parlamento di aver svolto un ottimo lavoro che ha potuto significativamente migliorare il testo originario del provvedimento, soprattutto in termini di snellimento delle procedure. Quanto alla Commissione chiamata a definire il piano, è stata chiarita la sua collocazione all'interno della Presidenza del Consiglio. Giudica quindi positivamente il coinvolgimento di risorse private e quello del Parlamento, al quale viene inviato lo schema per la definizione dei criteri e al quale viene data informazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi.

Conclude sottolineando come l'evento giubilare abbia carattere universale e vada quindi oltre l'interesse dello stesso mondo cattolico e cristiano, rivolgendosi a tutta l'umanità.

Il senatore CASTELLI, ritenuto che il provvedimento in esame, così come concepito e formulato, determini gravi sperequazioni tra le regioni (a danno soprattutto del Nord), le quali non sono presenti nei momenti decisionali, considerato che esso rappresenta una sorta di delega in bianco al Governo circa la determinazione delle opere, chiede la remissione alla sede referente, anche a nome dei senatori PERUZZOTTI, TERRACINI, BORNACIN, RAGNO e BALDINI (sottoscrittori insieme a lui della richiesta).

A questo punto, il presidente PETRUCCIOLI avverte che, essendo stato richiesto da un quinto dei componenti della Commissione, la trattazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, proseguirà in sede referente.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Dopo che la Commissione ha considerato acquisita la precedente trattazione svolta in sede deliberante, nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore BORNACIN, il quale avverte che il suo Gruppo non è contrario in via di principio al provvedimento, ma contesta la formulazione dello stesso, che si presta a notevoli critiche. In particolare non appare corretta la composizione della Commissione incarica-

cata di redigere il piano, che è addirittura presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è quindi strettamente posta sotto il controllo del Governo.

Il senatore BOSI non ha sottoscritto la richiesta di trasferimento alla sede referente, poichè ritiene che essa comporta un allungamento dei tempi di esame e che soprattutto sia inutile se si vuole raggiungere lo scopo di migliorare il provvedimento. L'attenzione della Commissione dovrebbe invece concentrarsi sulla opportunità di acquisire la disponibilità del Governo affinché la Commissione istituita dall'articolo 2 sia composta in modo da contemplare la presenza di membri di estrazione parlamentare.

Il senatore LAURO, pur dando atto alla Camera dei deputati di aver notevolmente migliorato il testo originario del Governo, osserva che esso appare ancora lacunoso ed insufficiente, soprattutto per quanto attiene alla individuazione degli stanziamenti e delle opere da compiere. In particolare, stigmatizza il fatto che le decisioni circa le ripartizioni delle risorse tra le varie regioni sembrano essere state già assunte, a prescindere dall'opinione del Parlamento.

Il senatore FALOMI esprime l'avviso favorevole del Gruppo della Sinistra democratica e raccomanda di non modificare ulteriormente il disegno di legge, la cui approvazione è ormai urgente, perchè altrimenti si rischia di non concludere le opere entro i tempi previsti. Non comprende quindi il passaggio alla sede referente soprattutto se chiesto da parlamentari di Forza Italia e Alleanza Nazionale, visto che i suggerimenti avanzati da questi due Gruppi presso la Camera dei deputati sono stati ampiamente accolti dalla maggioranza. Non è vero che il disegno di legge contenga una delega in bianco al Governo; anzi le autonomie regionali sono coinvolte proprio nella fase della definizione delle scelte. Certo, il confronto con le regioni deve pur tener conto di quelle che sono le mete religiose tradizionali.

Il senatore SARTO si riserva di presentare un ordine del giorno volto a meglio evidenziare taluni importanti aspetti del provvedimento, quali quello della programmazione dei flussi.

Conclusa la discussione generale, replica brevemente il relatore ERROI, il quale stigmatizza la richiesta di trasferimento alla sede referente, considerato che presso la Camera dei deputati sono state recepite numerose proposte di modifica dell'applicazione.

Il sottosegretario BARGONE fa osservare che presso la Camera dei deputati si è svolto un ampio dibattito che è servito a migliorare notevolmente il testo, con il contributo importante dei Gruppi dell'opposizione, tanto che solo la Lega Nord ha votato contro. Anzi, da parte dell'opposizione era stato originariamente chiesta addirittura l'adozione di un decreto legge. Inoltre, va ricordato che il disegno di legge non

realizza infrastrutture e gli interventi sono tutti chiaramente circoscritti. Inoltre, è previsto il parere parlamentare sul piano ed una relazione trimestrale al Parlamento sullo stato di realizzazione delle opere. Decisiva è la presenza delle regioni, delle provincie e dei comuni, compatibilmente con il fatto incontestabile che un evento come il Giubileo non consente la distribuzione di risorse «a pioggia» tra le regioni. Si tratta di un provvedimento che non può non avere carattere nazionale per la natura stessa dei percorsi giubilari e per la collocazione sul territorio dei luoghi di pellegrinaggio.

Concludendo, fa appello alla Commissione per una rapida approvazione del provvedimento, affinché i tempi di realizzazione delle opere possano essere rispettati.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, viene quindi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di mercoledì 9 luglio, alle ore 19.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*  
(R029 000, C08ª, 0017ª)

Il Presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari è convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**100ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(329) COVIELLO.** – *Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

**(1290) DE CAROLIS ed altri.** – *Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile*

**(1382) AGOSTINI ed altri.** – *Istituzione del Servizio civile nazionale*  
(Parere alla 4ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore riferisce alla Commissione sui tre disegni di legge, all'esame, precisando che si soffermerà in particolare sull'A.S. 329, che presenta i profili di maggiore rilievo rispetto alle materie di competenza della Commissione.

Ricorda che l'A.S. 329 affronta una tematica già presa in esame in un disegno di legge (nella XII legislatura) e oggetto, già nel 1992, di una risoluzione, con la quale il Parlamento europeo raccomandava agli Stati membri l'adozione di una normativa atta a riconoscere ai figli degli agricoltori il diritto di assolvere il servizio militare sotto forma di servizio civile, presso la propria azienda (in particolari circostanze) e a riconoscere la possibilità di svolgere tale servizio civile alternativo in sostituzione del servizio militare. Come esplicita la relazione illustrativa, l'obiettivo del provvedimento è di consentire l'effettuazione del servizio civile alternativo, sostitutivo dell'obbligo di leva, per quei giovani che siano disponibili ad essere collocati come lavoratori agricoli subordinati in aziende agricole (art. 1). Possono accedere a tale possibilità anche gli



imprenditori agricoli, che, in tal caso, continuano a condurre la propria azienda (ai sensi dell'articolo 5). In tal modo – prosegue il Presidente relatore – verrebbe assicurata la continuità della normale conduzione agricola, alla luce della circostanza che oggi, spesso, l'assenza per l'assolvimento dell'obbligo militare mette in pericolo la prosecuzione dell'attività aziendale agricola. Dà quindi conto dei successivi articoli del provvedimento, con i quali si delinea lo schema procedurale e procedimentale adottato, basato sulle seguenti caratteristiche: fissazione dei requisiti qualitativi dei giovani e modalità di ammissione (articoli 2 e 3); istituzione di una Commissione nazionale di valutazione, formazione di elenchi regionali per l'avviamento al servizio civile alternativo e inoltro delle domande alle Commissioni regionali per la manodopera agricola (articoli da 3 a 7); previsione di una serie di garanzie in termini di assicurazioni obbligatorie, rispetto delle ferie e dei riposi settimanali (articolo 8); istituzione di un Fondo nazionale per il lavoro agricolo sostitutivo (articoli 9 e 14); una serie di incentivi in termini di assegnazione in tempo di guerra e durata ridotta del servizio di leva (articoli 12 e 13); infine determinazione con decreto biennale del numero massimo dei giovani da ammettere (articolo 17). Precisa inoltre che il Fondo di cui all'articolo 9, secondo la relazione illustrativa, non dovrebbe incidere «sul bilancio dello Stato, in quanto assorbe esclusivamente il contributo già stanziato nel bilancio della difesa».

Il Presidente ritiene che vada sicuramente valutato positivamente l'approccio innovativo adottato dal disegno di legge rispetto alla esigenza di risolvere anche in tal modo alcuni dei molti problemi che attraversano attualmente le aziende agricole. Ritiene inoltre che nel parere potrà essere sottolineato che la finalizzazione della normativa sia orientata a tenere in particolare conto i giovani che lavorano nella azienda agricola propria e che comunque la normativa che verrà eventualmente adottata sia da riferire a tutte le aziende agricole.

Quanto agli altri due disegni di legge all'esame della Commissione, ugualmente recanti norme in materia di servizio civile alternativo (A.S. 1290) e di servizio civile nazionale (A.S. 1382), il Presidente relatore precisa che i profili di competenza della Commissione agricoltura riguardano in particolare la riserva, anche agli allievi del Corpo forestale dello Stato, per l'ammissione ai concorsi per posti di agenti della Polizia di Stato (articolo 3, comma 3, dell'A.S. 1290 e articolo 3, comma 2, dell'A.S. 1382): anche su tali disegni di legge, limitatamente ai profili di competenza, esprime una valutazione di analogo orientamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**93ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

TURINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario SALES risponde all'interrogazione n. 3-00970 del senatore Micele, soffermandosi preliminarmente sull'importanza della legge n. 488 del 1992, finalmente resa operativa dal nuovo Governo, che ha dimostrato di poter erogare i benefici nel termine di sei mesi. Complessivamente, fra il primo e il secondo bando 1996, sono state accolte 10.622 domande, di cui 5.425 nel Mezzogiorno; gli investimenti ammessi ammontano a 36.842 miliardi, il 56,5 per cento dei quali realizzati da aziende meridionali. Le agevolazioni concesse sono state pari a 11.356 miliardi, con l'84 per cento devoluto al Mezzogiorno e con la creazione di 76.876 posti di lavoro in quelle aree su un totale nazionale di 133.376.

Il criterio di riparto adottato dal CIPE con la delibera del 18 dicembre 1996, dopo aver sentito le Regioni, cui fa riferimento l'interrogante, si basa sulla popolazione e sul tasso di disoccupazione. Ne risultano pertanto svantaggiate la Basilicata, in ragione del suo basso peso demografico e la Puglia, che registra un tasso di disoccupazione meno elevato delle altre regioni meridionali. Il Governo ritiene che per il futuro dovrebbe essere conferita centralità assoluta al tasso di disoccupazione e in tal senso si sta muovendo anche nei negoziati in corso in sede comunitaria con riguardo agli sgravi contributivi. Il Governo è inoltre disposto a modificare in seguito i criteri adottati per la ripartizione regionale dei fondi se la Conferenza Stato-Regioni si esprimerà in tal sen-

so. Nel frattempo, poichè le risorse disponibili hanno coperto solo il 65-70 per cento delle domande ammissibili, esso intende proporre alle regioni di utilizzare i fondi dell'Unione europea per soddisfare le domande rimaste prive di finanziamento.

Il senatore MICELE ringrazia e apprezza la risposta del Governo, pur dichiarandosi soddisfatto solo per l'indicazione fornita riguardo al futuro. Concorda col giudizio positivo espresso sulla legge n. 488 del 1992, che ha saputo operare in tempi ristretti. Dopo aver fornito dati quantitativi sull'entità della penalizzazione che i criteri adottati dal CIPE hanno comportato rispettivamente per la Basilicata e per la Puglia, dichiara di concordare con l'indicazione tesa ad assumere il tasso di disoccupazione come parametro fondamentale. La Basilicata e l'intero Mezzogiorno stanno facendo uno sforzo per la promozione di uno sviluppo autopropulsivo che il Governo è chiamato ad accompagnare. Si richiama all'urgente definizione di accordi di programma per il petrolio e per l'acqua che aiutino a realizzare quella crescita fondata sulla valorizzazione delle risorse proprie cui tende la classe dirigente locale.

*La seduta termine alle ore 9,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**138<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità BETTONI BRANDANI.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-00972, del senatore Smuraglia, il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente preliminarmente come la sua esposizione debba necessariamente basarsi sugli elementi conoscitivi desumibili dalla documentazione trasmessa dalla Regione Lazio, sebbene questa abbia ancora carattere interlocutorio.

Le notizie di stampa richiamate nell'interrogazione, prosegue il Sottosegretario, riflettono una situazione reale, che è strettamente conseguente alla delibera n. 2778 adottata in data 8 ottobre 1996 dall'Azienda-Unità Sanitaria Locale RM/A.

Con tale provvedimento è stata autorizzata l'erogazione, da parte della stessa Azienda Sanitaria Locale, di prestazioni tecnico-professionali di consulenza, a favore di Enti pubblici che ne facciano richiesta, per la redazione di piani di sicurezza prescritti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, per il tramite del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, posto in condizioni di avvalersi, per redigere piani di sicurezza chiesti da soggetti terzi, per le indagini e le valutazioni strumentali dei rischi, eccetera, di dipartimenti e servizi aziendali anche multizonali ovvero di qualificati soggetti esterni.

Restavano comunque esclusi da tale Servizio, per manifesta incompatibilità ribadita nella Circolare n. 37/1995 regione Lazio, i dipendenti preposti alla specifica attività di vigilanza e controllo nell'Area di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa iniziativa va vista senza dubbio nel quadro normativo delineato dagli articoli 8 (commi 1, 4 e 6), 9 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994.

L'articolo 8, comma 1, infatti, dispone che il datore di lavoro – salvo che non si sia posto in grado e non dichiararsi di voler svolgere direttamente i relativi compiti – è tenuto ad organizzare all'interno dell'Azienda od Unità produttiva il Servizio di prevenzione e protezione ovvero (fatta eccezione per i casi in cui tale organizzazione interna è obbligatoria) ad incaricare degli stessi compiti persone o servizi esterni all'Azienda.

Alla stregua del successivo comma 4, prosegue il rappresentante del Governo, il datore di lavoro – specie quando abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di tale Servizio – può avvalersi di persone professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.

Inoltre il comma 6 prevede che, quando le capacità dei dipendenti all'interno dell'Azienda o dell'Unità produttiva siano insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o a servizi esterni all'Azienda, previa consultazione del rappresentante della sicurezza.

Va poi considerato che l'articolo 9 dello stesso decreto specifica, quali essenziali compiti del Servizio di prevenzione e protezione: l'individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; l'elaborazione delle misure preventive e protettive; l'elaborazione delle misure di sicurezza per le varie attività aziendali e la proposta dei programmi di informazione e di formazione dei lavoratori.

Infine, il successivo articolo 24, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 242 del 1996, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Interno, tramite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, anche mediante i propri Dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Proprio quest'ultima previsione normativa, di fatto, va vista all'origine dell'iniziativa dell'Azienda USL RM/A, essendosi ritenuto che le regioni, quando non siano in grado, sotto il profilo tecnico-organizzativo, di potersi provvedere direttamente, possano espletare indirettamente le attività di informazione, consulenza ed assistenza indispensabili alla piena attuazione della normativa per il tramite delle Aziende Sanitarie dislocate nel proprio territorio.

D'altra parte, l'Azienda-Unità Sanitaria RM/A, chiamata in causa nella fattispecie, ha inteso rivendicare, in quanto dotata di personalità giuridica pubblica, la propria facoltà di erogare siffatte prestazioni di

consulenza tecnico-professionale nei confronti di soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta in base alle disposizioni dianzi richiamate del decreto legislativo n. 626 del 1994, utilizzando proprio personale dipendente nel rispetto delle linee-guida in precedenza diramate dalla Regione Lazio, con l'atto d'indirizzo del Presidente della Giunta Regionale 4 aprile 1995 e con la già citata circolare dell'Assessore regionale alla sanità n. 37 del 22 maggio 1995.

Dalla documentazione acquisita dal Ministero attraverso quel commissariato del Governo si desume che la stessa ASL RM/A afferma la legittimità del proprio operato, confermando di essersi scrupolosamente attenuta ai già richiamati indirizzi regionali in materia, con il prevedere l'esclusiva utilizzazione, nell'attività di consulenza, di personale non preposto a funzioni di vigilanza nel settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, operante in strutture organizzative diverse da quelle titolari dell'esercizio di tali funzioni.

Risulta, tuttavia, al Ministero che il competente Assessorato regionale alle politiche per la qualità della vita sia stato in parte di diverso avviso, ritenendo opportuno esprimere talune proprie perplessità al Direttore generale della stessa Azienda già con nota del 7 aprile 1997, per quanto riguarda in particolare l'eventuale possibilità – ammessa dalla richiamata deliberazione n. 2778 e non coerente con gli indirizzi regionali già citati – di far partecipare a tale attività di consulenza operatori del settore impiantistico ed antinfortunistico/ambienti di vita confinati del Presidio multizonale di prevenzione, cui spetta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Tanto meno condivisibile è apparso all'Assessorato regionale l'inserimento nella Commissione tecnica, espressamente costituita dall'ASL RM/A con la stessa deliberazione per avviare l'organizzazione tecnico-amministrativa propedeutica a tale attività di consulenza, di alcuni propri funzionari appartenenti al Presidio multizonale di prevenzione e formalmente titolari della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria proprio perchè a tutti gli effetti funzionalmente inseriti in una struttura con compiti di controllo e vigilanza.

Alla luce dei rilievi espressi dall'Assessorato regionale, con deliberazione n. 1129 del 14 aprile 1997, l'ASL RM/A revocava parzialmente il proprio precedente provvedimento n. 2778 dell'8 ottobre 1996, limitatamente alla costituzione della contestata Commissione tecnica, non a caso criticamente evocata anche nell'interrogazione.

Nonostante tale ridimensionamento della deliberazione originaria da parte dell'ASL RM/A, tuttavia, l'Assessorato regionale competente ha reputato tuttora persistenti i motivi di perplessità ricordati, ritenendo opportuno renderne edotta la Presidenza della Giunta regionale con lettera del 20 giugno scorso, con ciò investendola ufficialmente del complesso problema e delle sue più idonee soluzioni.

Nel frattempo, con nota del successivo 23 giugno, l'ASL RM/A ha ribadito alla Presidenza della Giunta regionale le proprie argomentazioni in materia, ritenendo utile precisare, per quanto riguarda l'Istituto poligrafico dello Stato, che tale amministrazione ha stipulato a suo tempo

con l'unità sanitaria un'apposita convenzione a titolo oneroso, per acquisirne una consulenza tecnico-professionale espressamente finalizzata alla predisposizione del documento sulla sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Se oggi il Poligrafico dello Stato – sostiene l'unità sanitaria locale RM/A – ha già potuto dotarsi per ciascuno dei suoi stabilimenti dei prescritti documenti sulla sicurezza, ciò deve anche ascrivere al meritorio e determinante contributo tecnico offertogli, attraverso la propria consulenza, dall'Azienda sanitaria.

A tutt'oggi il Ministero della sanità non ha notizia di eventuali determinazioni che siano state assunte in materia dalla competente Presidenza della Giunta regionale, nè –d'altra parte – può esimersi dal constatare come non risultino controdeduzioni dell'ASL RM/A ai concreti rilievi di principio espressi e confermati dall'Assessorato regionale interessato.

In realtà, prosegue il sottosegretario Bettoni Brandani, proprio nelle analitiche motivazioni di tali rilievi parrebbe doversi individuare il punto focale del problema, che può sintetizzarsi, in breve, nel definire la portata giuridico-organizzativa da attribuirsi al disposto dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, ove è prescritto che l'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e vigilanza, ricorrendo un'obiettiva incidenza condizione di incompatibilità.

A tale riguardo, il Ministero della sanità ritiene doveroso chiarire che, a tutt'oggi, non era apparso nè agevole nè opportuno diramare indicazioni su questo specifico problema, nel timore che esse – dinanzi al preciso vincolo normativo testè richiamato, e nell'attuale impossibilità di inserirle nel più ampio contesto dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e non ancora definito con il proponente Dicastero del lavoro – potessero risultare lesive delle autonome determinazioni di competenza regionale in materia.

Non va dimenticato, infatti, che sussiste da mesi ed è particolarmente esplicito, al riguardo, uno specifico Documento della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nel cui terzo capoverso, a pagina 8, è previsto testualmente che l'attività di consulenza, per la quale vige l'incompatibilità con le funzioni di vigilanza o di controllo dei soggetti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, può essere svolta anche all'interno dell'Azienda-Unità sanitaria locale, ma in una struttura organizzativa diversa da quella che svolge funzioni di vigilanza e di controllo.

Analogo concetto si trova espresso a pagina 9 dello stesso Documento per quanto riguarda la figura del medico competente di cui agli articoli 16 e 17 dello stesso decreto legislativo n. 626: l'unità sanitaria locale che volesse svolgere ... attività di consulenza dovrebbe costituire strutture *ad hoc*, non adibite a funzioni di vigilanza (...) i medici del servizio territoriale di prevenzione eserciterebbero le funzioni di controllo e di coordinamento, così come nei confronti

dei medici liberi professionisti o appartenenti ai Servizi sanitari aziendali o a Centri privati esterni all'impresa.

Il divieto assoluto di svolgere attività di consulenza ad evitare l'implicita situazione d'incompatibilità configurata dal ricordato comma 2 dell'articolo 24 dello stesso decreto legislativo, in sostanza, investe il solo Dipartimento o Servizio dell'Azienda unità sanitaria che istituzionalmente esercita o può esercitare funzioni di vigilanza o di controllo in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre appare legittimo che altri servizi dell'organizzazione sanitaria aziendale possano svolgere attività di consulenza, anche nell'intento di favorire una più completa e adeguata applicazione di questa nuova, organica normativa di salvaguardia e, con essa, una miglior tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le valutazioni di principio ufficialmente espresse sul caso di specie dall'assessore regionale alle politiche sulla qualità della vita alla Presidenza della Giunta regionale del Lazio appaiono in tutto coerenti con l'orientamento testè richiamato della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che trova accordo presso il Ministero della sanità.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il sottosegretario Bettoni Brandani per l'ampiezza dei riferimenti e lo scrupolo con il quale sono stati effettuati gli opportuni accertamenti.

Si dichiara però solo parzialmente soddisfatto, rilevando come sarebbe stata necessaria una presa di posizione più netta da parte del Ministero della sanità rispetto alla questione oggetto dell'interrogazione.

Non vi è dubbio che il caso segnalato presenti profili anomali, tanto più preoccupanti se si considera che situazioni analoghe sono tutt'altro che eccezionali.

In linea generale, non può sottovalutarsi il rischio che le aziende sanitarie locali tendano a concentrare risorse umane e strumentali nei settori per i quali vi è l'opportunità di conseguire dei guadagni, depotenziando per converso i servizi istituzionalmente propri. È inoltre evidente la possibilità che si determinino situazioni di incompatibilità, non potendosi ritenere sufficiente a scongiurare tale evenienza la circostanza che il personale impiegato nelle attività consulenziali sia adibito ad uffici della ASL diversi da quelli che si occupano della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, visto che vi possono comunque essere condizionamenti derivanti dai rapporti gerarchici all'interno dell'amministrazione.

Dopo aver espresso l'auspicio che la presidenza della Giunta regionale adotti le deliberazioni di sua competenza, il presidente Smuraglia sottolinea l'opportunità di un esercizio più incisivo e puntuale da parte del Ministero della sanità dell'attività di indirizzo e coordinamento prevista in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle materie di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

42<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Riccardo Perissich, delegato dal Presidente della Confindustria per gli affari europei, ed il dottor Pier Luigi d'Agata, responsabile per il coordinamento degli affari europei della Confindustria.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione di rappresentanti della Confindustria**

(Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C23<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il presidente BEDIN ringrazia i rappresentanti della Confindustria per essere intervenuti e cede la parola al dottor Perissich, delegato dal Presidente della Confindustria per gli affari europei.

Il dottor PERISSICH si sofferma in primo luogo sul tema dell'attuazione del Trattato di Maastricht, tema strettamente connesso a quello del tempestivo recepimento delle direttive comunitarie sul mercato interno. Al riguardo l'oratore esprime il rammarico della Confindustria per i ritardi che caratterizzano l'Italia e che inducono a ritenere insoddisfacente l'applicazione del meccanismo previsto dalla legge n. 86 del 1989, cosiddetta legge «La Pergola», che dopo aver prodotto nei primi anni novanta dei positivi risultati ha cessato di funzionare in maniera efficiente. Tali ritardi, peraltro, potrebbero essere aggravati dalla mancata

nomina di un ministro responsabile per il coordinamento delle politiche comunitarie, figura che in passato si è dimostrata utile soprattutto in sede di coordinamento amministrativo.

Un altro aspetto connesso all'attuazione del Trattato di Maastricht è la partecipazione fin dall'inizio dell'Italia, pienamente sostenuta dalla Confindustria, all'Unione economica e monetaria (UEM). A tale proposito l'oratore esprime la soddisfazione dell'organizzazione che rappresenta per i risultati conseguiti in termini di stabilità del tasso di cambio, di riduzione dell'inflazione e di conseguente contenimento dei tassi di interesse ed osserva, tuttavia, come le misure adottate dal Governo per rispettare i parametri di convergenza si concentrino eccessivamente sulla leva fiscale, anziché ridurre le spese, con il risultato di deprimere l'economia e di danneggiare la competitività del sistema italiano. La Confindustria, inoltre, prende atto del crescente consenso sul principio che le misure volte alla convergenza devono avere carattere strutturale.

In relazione alle conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam il dottor Perissich esprime la soddisfazione della Confindustria per il fatto che il nuovo Governo francese non abbia messo in discussione i criteri di convergenza ed il patto di stabilità e per i principi che hanno ispirato la dichiarazione sull'occupazione, che non sono improntati ad una logica di tipo keynesiano. Un altro risultato conseguito ad Amsterdam in merito all'UEM è lo spostamento dell'attenzione politica dai decimali dei parametri di convergenza – parametri che tuttavia non sono stati posti in discussione – all'esigenza di rispettare gli stessi criteri anche negli anni futuri. Sull'Unione economica e monetaria, tuttavia, la partita è ancora aperta; è auspicabile che le discussioni sull'interpretazione flessibile del parametro del 3 per cento in rapporto al PIL del deficit pubblico non comportino un allentamento dell'impegno finora profuso e si dovrà attendere la conclusione del negoziato sullo stato sociale per valutare le prospettive delle riforme strutturali necessarie per l'Italia.

Per quanto concerne i profili politici ed istituzionali delle conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam, l'oratore esprime la delusione della Confindustria in merito alle prospettive di revisione del Trattato di Maastricht. In contraddizione con il processo di avvio dell'UEM sono state introdotte delle modifiche all'articolo 100A che consentendo delle deroghe in merito all'applicazione delle disposizioni sul mercato interno. Si è persa inoltre l'occasione di rafforzare le capacità negoziali dell'Unione europea in materia di trattati economici e commerciali internazionali. Nonostante la soddisfazione della Confindustria per l'estensione del voto a maggioranza in seno al Consiglio – su materie importanti quali la ricerca – e per il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, sono giudicati insoddisfacenti i risultati per quanto attiene alla politica estera e di difesa e per quanto concerne, nella prospettiva dell'ampliamento, la ponderazione dei voti nel Consiglio e la composizione della Commissione.

Esprimendo l'auspicio che, nonostante i suoi limiti il Trattato di Amsterdam venga ratificato da tutti i Parlamenti nazionali, giacché costituisce comunque un progresso, l'oratore esprime ottimismo per il benefico impulso ad un'ulteriore revisione delle istituzioni comunitarie che

potrà derivare dalla moneta unica e dai negoziati sul prossimo allargamento dell'Unione.

Ringraziando il dottor Perissich per l'esposizione il presidente BEDIN rileva come nel disegno di legge comunitaria appena approvato dal Senato siano state introdotte numerose direttive proprio al fine di colmare i ritardi precedenti, sottolinea come anche la Giunta abbia sollecitato l'individuazione di una figura politica in seno al Governo specificamente responsabile per il coordinamento delle politiche comunitarie e come la Giunta abbia altresì proposto l'istituzione di una «sessione comunitaria» in Senato, proprio al fine di assicurare tempi certi per l'esame della legge comunitaria annuale.

Il senatore BETTAMIO condivide l'analisi svolta dal dottor Perissich, con particolare riferimento alla soddisfazione per la conferma del Patto di stabilità ed alla delusione per i risultati politici scaturiti dal Consiglio europeo di Amsterdam, e chiede informazioni in merito alle procedure di recepimento della normativa comunitaria vigenti in altri paesi.

Il senatore TAPPARO chiede se politiche industriali settoriali promosse a livello europeo - analoghe a quelle poste in atto a livello nazionale da Spagna, Italia e Francia nel caso della rottamazione - non possano costituire un valido supporto della competitività internazionale dell'Unione europea. L'oratore chiede altresì chiarimenti sui possibili effetti del processo di ampliamento verso l'Europa centrale ed orientale in termini di sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia ambientale e sulla opportunità di prefigurare delle politiche europee in materia di orario di lavoro, anche alla luce di iniziative nazionali come quelle che intende assumere il Governo francese.

La senatrice SQUARCIALUPI, esprimendo apprezzamento per l'intervento del dottor Perissich, pone dei quesiti sulle valutazioni in merito al nuovo governo britannico, sull'eventuale impatto ambientale delle deroghe consentite dalla nuova formulazione dell'articolo 100A, sui ritardi nella trasposizione delle direttive che maggiormente preoccupano la Confindustria e sulle relazioni economiche dell'Unione europea con l'America ed il Giappone.

Il dottor PERISSICH, in relazione ai ritardi connessi all'applicazione del meccanismo previsto dalla legge comunitaria, ascrive le principali responsabilità al Governo, che tende a non rispettare i termini previsti, piuttosto che al Parlamento, che negli ultimi anni ha mostrato una certa rapidità. Rispondendo al senatore Bettamio l'oratore rileva come la trasposizione della normativa comunitaria sia semplificata in altri paesi da una maggiore delegificazione e dalla presenza di una Pubblica Amministrazione più efficiente, in grado di coordinare la fase formativa con la fase attuativa del diritto comunitario.

Per quanto concerne la politica industriale il dottor Perissich sottolinea come la Confindustria sia contraria ad interventi di carattere setto-

riale, sia a livello nazionale sia a livello europeo, i quali provocano distorsioni, costituiscono uno spreco di risorse ed inducono ad assumere delle scelte arbitrarie. Il compito della politica industriale è invece quello di favorire delle condizioni di competitività con interventi incentrati sui fattori piuttosto che sui settori della produzione. Misure settoriali, quali la rottamazione, inoltre, rischiano di determinare, al momento della loro cessazione, danni maggiori dei benefici che hanno generato.

Con riferimento ai quesiti del senatore Tapparò sull'allargamento l'oratore sottolinea l'interesse dell'Italia, secondo esportatore – dopo la Germania – nei paesi dell'Europa centrale ed orientale. Poichè già si commercia con tali paesi in regime di libero scambio, un rapido ampliamento significa garantire, a condizione di non ammettere deroghe fin dal momento dell'adesione, il rispetto di quei principi di tutela sociale ed ambientale già applicati nell'Unione europea. Il minor costo del lavoro costituisce una naturale compensazione degli svantaggi competitivi che caratterizzano tali paesi in tutti gli altri campi. In ogni caso per l'Europa è preferibile che eventuali trasferimenti di impianti industriali si indirizzino nell'area centro-orientale del Continente piuttosto che verso l'Asia.

L'oratore esclude inoltre che da riduzione dell'orario di lavoro possano automaticamente derivare degli effetti benefici per l'occupazione, a meno che tali misure non si accompagnino con delle soluzioni che aumentano la flessibilità. Per tale motivo si ritiene che il Governo francese sarà realisticamente indotto a modificare talune proposte in materia di orario di lavoro emerse nel corso della campagna elettorale.

Rispondendo alla senatrice Squarcialupi il dottor Perissich esprime apprezzamento per l'approccio seguito dal nuovo Governo britannico nei confronti delle tematiche europee e, soprattutto, per il fatto che esso non ha posto in discussione le scelte effettuate dai precedenti Governi in materia di competitività dell'industria britannica. In merito all'ammissione di deroghe per la normativa sul mercato interno l'oratore esprime le forti preoccupazioni della Confindustria sulla possibilità che, in futuro, ciascun paese applichi in maniera diversa le disposizioni sulla tutela ambientale, scenario che comporterebbe dei costi imprevedibili per le imprese. Per quanto concerne, infine, le relazioni economiche esterne, il dottor Perissich rileva come la giurisprudenza sull'articolo 113 del Trattato sulla Comunità europea – secondo la quale esso si applica solamente agli accordi sulle merci e non a quelli sui servizi e sulla proprietà intellettuale – limiti eccessivamente le capacità negoziali dell'Unione europea rispetto a Stati Uniti e Giappone.

Il presidente BEDIN ringrazia il dottor Perissich e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,**  
**concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

(Seduta antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A008 000, B14<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il Presidente, Salvatore BIASCO, comunica che il Presidente della Camera, in data 1° luglio 1997, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gaetano Rabbito, in sostituzione del deputato Roberto BARBIERI, dimissionario.

**Schema di decreto legislativo di riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione, e permuta di partecipazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 161, lettere a), b), c), d) e) e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 1° luglio scorso.

Il deputato Massimo BERRUTI afferma di condividere le considerazioni già emerse circa l'elevatezza dell'aliquota del 27 per cento prevista dall'articolo 1 del provvedimento, ritenendo preferibile una aliquota inferiore, che potrebbe individuarsi nell'ordine del 22 per cento. Esprime inoltre perplessità in ordine ai soggetti societari previsti dal comma 3 del medesimo articolo, laddove, facendosi riferimento solo all'articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, non vengono ricomprese le società individuate dai numeri 2 e 3 dello stesso comma. Analoga

osservazione vale per il primo comma dell'articolo 3 dello schema di decreto. Quanto all'articolo 2, ritiene imprecisa la formulazione del secondo periodo del primo comma, riferito alla compensazione mediante crediti di imposta, poichè il credito può essere utilizzato a fini compensativi solo nella misura in cui abbia già abbattuto tutta l'imposta annua, e, quindi, si sia già trasformato in eccedenza; non condivide inoltre il rinvio alla regolamentazione ministeriale disposto dal successivo quarto comma. In ordine all'articolo 4, comma 2, osserva che la facoltà di opzione ivi prevista andrebbe più opportunamente consentita in una fase dichiaratoria successiva al momento del conferimento; quanto ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, ritiene che non sia chiaro il rapporto sequenziale tra le opzioni previste nei commi medesimi.

Venendo poi all'articolo 6, osserva che il meccanismo di diminuzione delle plusvalenze mediante le minusvalenze presupposto nella medesima disposizione non è agevolmente configurabile in base alla vigente normativa, recata dal TUIR del 1986. Consistenti perplessità suscita poi il riferimento alle «valide ragioni economiche» previste dall'articolo 7 dello schema di decreto, ritenendo egli che l'amministrazione finanziaria non possa sindacare con tale ampiezza discrezionale la libera scelta di un imprenditore: tale formulazione dovrebbe in ogni caso essere redatta in modo tale che se un atto dell'imprenditore abbia anche valide ragioni economiche, non dovrebbe comunque considerarsi elusivo, benchè possa risultarvi preponderante l'intento di ottenere risparmio d'imposta. Valuta poi criticamente la definizione di «cessione di crediti o di eccedenze di imposta» previste dall'articolo 7, comma 3, lettera c), trattandosi di due elementi che andrebbero tra loro disgiunti. Precisati ulteriori rilievi in ordine ai successivi commi 6 ed 8 del medesimo articolo 7, conclude ritenendo pleonastica la possibilità di rimborso prevista dall'ultima parte dell'articolo stesso, trattandosi dell'ovvia ripetizione di un diritto dei contribuenti.

Il senatore Renato ALBERTINI, con riferimento alla rateizzazione in cinque anni senza interessi dell'imposta, osserva che tale previsione – comportante una riduzione del 20 per cento di una aliquota effettiva – contrasta con le indicazioni del Ministro in carica circa una omogeneizzazione del trattamento tributario dei redditi da capitale con l'aliquota del 27 per cento. Riterrebbe inoltre equo che al beneficio in oggetto debba conseguire l'applicazione degli interessi legali.

In merito alle disposizioni antielusive dello schema di decreto ritiene riduttiva la dizione ivi impiegata, di cui si riserva di proporre apposite modifiche. In ordine alla disciplina dei conferimenti osserva che con essa si determina una discriminazione in danno delle imprese individuali e delle società di persone. Ritiene infine opportuno chiarire il senso e la portata dell'invio, contenuto all'articolo 1, terzo comma, dello schema di decreto, all'articolo 2359 del codice civile.

Il Presidente Salvatore BIASCO, intervenendo in replica a chiusura della discussione generale, ritiene opportuno valutare in primo luogo la questione della aliquota del 27 per cento relativa all'imposta sostitutiva,

da molti ritenuta troppo elevata. Premesso che tale livello tende ad equiparare la tassazione delle plusvalenze a quella che verrà introdotta per i *capital gains*, configurando così una necessaria uniformità della tassazione fiscale, osserva che l'aliquota medesima non sembra corrispondere a quella vigente in altri paesi, ove la tassazione delle plusvalenze è, in prima approssimazione, la metà di quella applicabile ai profitti. Applicando il medesimo criterio nel nostro Paese, e presumendo che la tassazione dovrebbe da noi attestarsi, in un futuro prossimo, intorno al 41 per cento, ne dovrebbe derivare che l'imposta sostitutiva potrebbe oscillare, a regime, sul 20 per cento; questo livello verrebbe ad essere comunque superiore a quelli esteri, potendo così costituire un elemento di disturbo nella allocazione delle sedi di impresa. Va poi tenuto presente che l'individuazione di una aliquota sopportabile dal mercato finanziario produce incrementi di gettito, mentre una aliquota eccessivamente elevata opera in senso inverso. Qualunque sia la scelta che verrà effettuata essa dovrà comunque essere in sintonia con i recenti orientamenti comunitari, che incoraggiano ad adottare livelli di tassazione che contemperino tra loro l'esigenza di detassare le imprese con quella di recuperare base imponibile. Conclude sul punto osservando che al fine di determinare il livello effettivo della aliquota sarebbe opportuno intervenire, più che sul suo livello nominale, sui tempi di rateizzazione della stessa.

Una seconda questione concerne la tipologia di operazioni oggetto dello schema in esame, che a suo avviso, nel far riferimento alle cessioni di aziende intende ricomprendervi anche i conferimenti, in tal modo coinvolgendo nella sua applicabilità tutte le tipologie di imprese, ivi comprese le società di persone. Rileva inoltre che dal complesso del provvedimento potrebbero derivarne, qualora si determinino specifici comportamenti da parte della società conferente e del soggetto conferitario (ad esempio qualora la prima ceda le azioni ricevute in cambio della cessione e la seconda rivaluti le proprie azioni), alcuni aggravii di tassazione che si riserva di approfondire. Ritiene condivisibili le perplessità emerse nel corso del dibattito circa la macchinosità del sistema operante ai fini dell'applicazione della sospensione d'imposta: esso comporta, infatti che per un periodo quinquennale il soggetto conferente ed il soggetto conferitario debbano considerarsi congiuntamente tra loro, con inevitabili difficoltà per l'amministrazione finanziaria all'effettuazione di un reale controllo. Tuttavia non appaiono agevolmente prospettabili ipotesi alternative, stante che sia l'eventualità di prevedere un sistema «binario» per tutti i contraenti che quella di consentire la sospensione della plusvalenza in capo alla sola conferente, con il contemporaneo pieno riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni conferiti in capo alla conferitaria, comporterebbero anch'esse varie difficoltà applicative. Ritiene pertanto opportuno affidare alla riflessione ministeriale le varie ipotesi configuratesi in materia nel corso dell'esame del provvedimento.

Quanto alla questione della normativa antielusiva, su cui si sono soffermati tutti gli intervenuti nel dibattito, ritiene che, quale che sia il tenore letterale della norma, essa non potrà evitare di consentire all'amministrazione finanziaria una valutazione comunque discrezionale

dell'operato dell'azienda: l'elusione costituisce necessariamente una sorta di «navigazione» del contribuente nella normativa fiscale, finalizzata al risparmio di imposta, e occorre poterne verificare la correttezza; si riserva comunque di proporre nel parere una miglior formulazione dell'articolo 7, pur osservando che la recentissima attuazione, nel nostro ordinamento, del cosiddetto «diritto di interpello», (oltretutto configurato in termini perentori quanto ai tempi di risposta dell'amministrazione finanziaria) sembrerebbe far venire meno molte delle perplessità avanzate sulle disposizioni in oggetto.

Quanto ad alcune delle altre osservazioni emerse nel dibattito, deve rammentare che il provvedimento riguarda le società e non i redditi da attività professionale, come sembrano invece supporre alcuni degli intervenuti. Sull'osservazione relativa all'incompleto richiamo dell'articolo 2359 del codice civile ritiene – pur valutando opportuna una miglior definizione dei soggetti e delle operazioni interessate dallo schema – che esso serva a consentire all'amministrazione finanziaria di individuare con certezza i soggetti destinatari del provvedimento.

Conclude infine segnalando che, pur condividendo alcune perplessità relative alla norma antielusiva concernente il riporto delle perdite, che è di tutta evidenza finalizzata ad evitare il commercio delle cosiddette «bare fiscali» in presenza di cambiamenti societari, ritiene comunque prevalenti gli aspetti positivi perseguiti dalla disposizione, che ora consentirà, diversamente dalla vigente disciplina, di operare il riporto delle perdite all'interno di uno stesso gruppo.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**(Seduta pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BRIASCO

*La seduta inizia alle ore 18,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, B14<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il Presidente Salvatore BRIASCO, in relazione al numero di pareri che la Commissione sarà chiamata ad esprimere, segnala l'opportunità di continuare nei ritmi di lavoro finora tenuti, eventualmente anticipando la ripresa dell'attività dopo la pausa estiva. Si riserva di predisporre uno specifico e dettagliato programma di lavoro da comunicare a



tutti i componenti della Commissione e da sottoporre all'esame dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**Schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) Relatore: Benvenuto**

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il deputato Giorgio BENVENUTO, *relatore*, dopo aver svolto alcune considerazioni di ordine generale sullo schema di decreto legislativo in titolo, si riserva di far pervenire alla Commissione, una dettagliata relazione scritta.

Il Presidente Salvatore BIASCO, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

37<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio): rinvio dell'emissione del parere;

**(1171) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **LAURICELLA ed altri.** – *Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero:* rinvio dell'emissione del parere;

**(Doc. XXII, n. 21) MIGONE ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico:* rinvio dell'emissione del parere;  
(R162 000, C01<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(2118) Istituzione del servizio civile nazionale:** rinvio dell'emissione del parere;

**(329) COVIELLO.** – *Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva:* rinvio dell'emissione del parere;

**(1015) BEDIN.** – *Istituzione del servizio civile nazionale:* rinvio dell'emissione del parere;

(1165) *NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale: rinvio dell'emissione del parere;*

(1290) *DE CAROLIS ed altri. – Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile: rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 6ª Commissione:*

(2524) *Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria: parere favorevole con osservazioni;*

(Doc. XXII, n. 36) *COSTA e FIRRARELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici: rinvio dell'emissione del parere;*  
(R162 000, C06ª, 0006ª)

*alla 7ª Commissione:*

(2203) *Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società: parere favorevole con osservazioni;*

*alla 9ª Commissione:*

(1994) *Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;*

(2076) *BUCCI ed altri. – Nuove norme per il settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;*

(2133) *CARCARINO e CRIPPA. – Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte: rinvio dell'emissione del parere;*

(2379) *CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Misure di riordino del settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;*

(2402) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 11ª Commissione:*

(51) *SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro: rinvio dell'emissione del parere;*

(2319) *MULAS ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: rinvio dell'emissione del parere.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1997

**68<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 13,10.*

**(2582) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del decreto-legge nella seduta del 1 luglio. Pervengono ora tre emendamenti, finalizzati a prorogare ulteriormente il termine per il versamento in autoliquidazione concernente le dichiarazioni di successione. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.2, non dovrebbero determinarsi problemi, in quanto il differimento del termine avviene sempre nell'ambito dell'esercizio finanziario 1997. Appare opportuno invece acquisire il parere delle Finanze sull'emendamento 1.3, che consente la rateizzazione del versamento e la corresponsione della seconda rata entro il 15 gennaio 1998.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dà conto del parere contrario formulato dalle Finanze sull'emendamento 1.3.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.3, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(1406) Emendamenti al disegno di legge: Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Nuovo parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: contrario con osservazioni)

Il presidente COVIELLO ricorda che nella seduta del 1° luglio la Sottocommissione ha formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.0.13, 5.0.11 e 5.0.12, nei quali sono previsti oneri di carattere permanente, derivanti dall'ampliamento della pianta organica del Ministero di grazia e giustizia, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso l'utilizzazione del fondo speciale di parte corrente dello stesso Ministero di grazia e giustizia. L'espressione del parere contrario è derivata dall'attuazione del punto 4 dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione bilancio con il parere favorevole del Governo in sede di esame del disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato. Nell'ordine del giorno, infatti, si stabilisce che «l'obbligo di copertura è assolto correttamente se si fa fronte ad oneri di carattere pluriennale con nuove entrate o diminuzioni di spese per un numero di esercizi pari a quelli dell'onere».

Da ciò consegue, in particolare, che non dovrebbero essere più possibili coperture finanziarie di oneri ultratriennali mediante l'utilizzazione di stanziamenti iscritti nel fondo speciale.

Si tratta di una innovazione piuttosto rilevante della prassi precedente, che può determinare problemi applicativi con riferimento all'esercizio in corso. Tuttavia, l'esigenza di considerare in modo adeguato gli effetti di squilibrio per il bilancio, più volte rilevati anche dalla Corte dei conti, derivanti da oneri di carattere permanente la cui copertura è affidata sostanzialmente, per gli anni successivi al primo triennio, alle future ed eventuali manovre finanziarie, consiglia di affrontare in termini generali l'intera questione al fine di assumere gli orientamenti più opportuni a partire dalla prossima sessione di bilancio.

Appare opportuno valutare, alla luce di tali considerazioni, l'ipotesi di formulare un diverso parere sugli emendamenti citati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che, sulla base della normativa contabile vigente, è consentito l'utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi speciali anche per la copertura di oneri a carattere permanente, purchè sia indicato l'onere a regime. Chiede, pertanto, che la Sottocommissione riveda l'avviso espresso nella precedente seduta sugli emendamenti citati, formulando un parere favorevole.

Il senatore MORANDO, condividendo le considerazioni svolte dal Presidente, propone di confermare l'orientamento contrario della Sottocommissione, pur senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Concordano il presidente COVIELLO e il senatore FERRANTE.

La Sottocommissione esprime infine, a revisione del parere precedentemente formulato, parere contrario sugli emendamenti 5.0.11, 5.0.12

e 5.0.13, in considerazione dell'esigenza di attuare quanto disposto dalla legge finanziaria per il 1997 e in attesa di una definizione delle modalità di utilizzazione dei fondi speciali in coerenza con le norme vigenti e con gli atti di indirizzo approvati dal Parlamento.

*La seduta termina alle ore 13,20.*



